SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 9 febbraio 2005.

Assegnazione alle Università delle borse di studio per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2004/2005.

05A04332

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Granozzo con Monticello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Granozzo con Monticello (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Granozzo con Monticello (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Bianchetto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Granozzo con Monticello (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 marzo 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 495/13.1-4 AREA II EE.LL. dell'8 marzo 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Granozzo con Monticello (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Bianchetto.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04347

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2005.

Integrazione del decreto 1° marzo 2005, relativo ai criteri di ripartizione del Fondo per l'insediamento nei comuni montani, sottodotati, con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 1279 in data 1° marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005, con il quale sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti del fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai sensi dei commi 54 e 55 dell'art. 1 della sopracitata legge ed i relativi allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante dello stesso;

Considerato di dover ritenere che gli atti di impegno di spesa possono incidere sia sulla spesa corrente che sulla spesa per investimenti, in quanto la legge finanziaria 2005 non limita i contributi di cui trattasi alle sole spese di investimento;

Atteso che il citato modello *B* prevede solo spese per investimenti;

Ritenuto, pertanto, di dover predisporre un ulteriore modello con il quale i comuni possono attestare gli impegni di spesa di parte corrente;

Decreta:

Art. 1.

Modello integrativo

Il decreto ministeriale del 1° marzo 2005 è integrato con l'ulteriore modello *C*, che è allegato al presente provvedimento.

Art. 2.

Rendiconto dei contributi assegnati

Entro il termine perentorio del 31 marzo 2006 i comuni beneficiari del contributo di cui al sopracitato decreto, qualora l'atto di impegno riguardi spese correnti, presentano alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, un'attestazione, secondo l'allegato modello *C*, contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti nell'anno 2005 relativi ai contributi assegnati, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal legale rappresentante dell'ente.

L'allegato modello *B* al sopracitato decreto ministeriale del 1° marzo 2005, deve essere presentato con le modalità previste dall'art. 4 del detto decreto, qualora l'atto di impegno riguardi spese di investimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO *C*

COMUNE DI ....

Alla Prefettura-UTG

....

Il comune di ...., provincia di ...., con popolazione al 31 dicembre 2003 inferiore a 1000 abitanti, sottodotato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Attesta

che dalle proprie risultanze contabili risultano i seguenti atti di impegno, relativi a spese correnti, effettuati per le finalità indicate alla data di presentazione della domanda:

importo ....

finalità

....

....

impegno di spesa n. ...., del ....

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio economico-finanziario

05A04374

DECRETO 26 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio della comunità montana Valsesia, in Varallo, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana Valsesia, con sede in Varallo (Vercelli), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge della regione Piemonte del 22 luglio 2003, n. 19;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana Valsesia, con sede in Varallo (Vercelli), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elena Daghetta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana Valsesia, con sede in Varallo (Vercelli), non è riuscito a provvedere alle elezioni del presidente e della giunta, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, la seduta del 13 dicembre 2004, data in cui si insediava il consiglio comunitario con la convalida degli eletti, e quella successiva dell'11 febbraio 2005, risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla convalida degli eletti previsto dall'art. 32 della legge regionale Piemonte n. 19 del 22 luglio 2003, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Vercelli ha provveduto a formale diffida in data 15 febbraio 2005, affinché si provvedesse all'elezione del presidente e della giunta, entro e non oltre il termine di venticinque giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Anche tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente.

Visto che il consiglio comunitario è incorso in una grave e persistente violazione dell'art. 32 della legge regionale Piemonte n. 19/2003, e che in mancanza dell'organo esecutivo non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana Valsesia, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana Valsesia, con sede in Varallo (Vercelli), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Elena Daghetta.

Roma, 14 aprile 2005

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

05A04346

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 marzo 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Electis», registrato al n. 12564.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 23 agosto 2000 e successiva integrazione del 1° ottobre 2002, dall'Impresa Dow AgroSciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda), e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Electis» contenente le sostanze attive zoxamide e mancozeb;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, concernente l'inclusione di alcune sostanze attive, tra cui zoxamide, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'ufficio del 17 febbraio 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 22 febbraio 2005, da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014, l'Impresa Dow AgroSciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ELECTIS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l'inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva mancozeb.

Per la sostanza attiva zoxamide sono approvati, in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
uve	5
vino	0,5 (*)
pomodori	0,5
patate	0,05

(*) (Residuo: zoxamide+metabolita 3-amino-3-methyl-2-oxopentyl-3,5-dichloro-p-toluate.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Dow AgroSciences B.V., in Mozzanica (Bergamo), autorizzato con decreti del 22 gennaio 1973/20 settembre 2001, STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997, Torre Srl, in Torrenieri (fraz. Montalcino) - Siena, autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003, e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow AgroSciences S.A. in Lauterbourg (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12564.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ELECTIS*

FUNGICIDA

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
Zoxamide pura 8,3%
Mancozeb puro 66,7%
Coformulanti e solventi q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento:
Dow AgroSciences S.A. – Lauterbourg (Francia)
Dow AgroSciences B.V. – Mozzanica (Bergamo)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - COTIGNOLA (RA)
Torre Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – (SI)

Taglie autorizzate: **1 - 5 - 10 - 25 Kg**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: zoxamide 8,3% e mancozeb 66,7%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica.
Mancozeb: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare g 150-200 di prodotto ogni 100 litri di acqua (1.5-2 kg/ha) in funzione della pressione della malattia. Iniziare i trattamenti in modo preventivo quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-12 giorni. La presenza di Mancozeb conferisce al prodotto un'attività nei confronti dell'escoriosi (*Phomopsis viticola*) se impiegato alla dose di g 200 ogni 100 litri di acqua.

Patata: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*) impiegare g 150-200 ogni 100 litri di acqua (1.5-2 kh/ha) in funzione della pressione della malattia. Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni,

Pomodoro: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), Alternaria (*Alternaria alternata, Stemphylium solani*) e Septoria (*Septoria lycopersici*) impiegare g 200 ogni 100 litri di acqua (2 kg/ha). Iniziare i trattamenti, **sia in serra che in pieno campo,** quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m. per patate e 20 m. per vite da corpi idrici superficiali. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive. E' consigliabile alternare il prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Electis è incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 28 giorni prima della raccolta per la vite, 7 giorni per la patata e per il pomodoro.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A03936

DECRETO 30 marzo 2005.

Elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2005, alla produzione ed al confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e di integratori alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo comma 6, nonché l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, relativa all'applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche;

Visto l'art. 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 169, relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992, con l'inserimento degli stabilimenti risultati idonei alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari con le relative tipologie produttive autorizzate;

Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 169/2004 relativo agli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria, per i quali il Ministero della salute procederà alla pubblicazione dell'apposito elenco una volta definite le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari;

Visto il proprio decreto 9 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 29 aprile 2004, relativo all'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2004, alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 28 febbraio 2005, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari, con l'esclusione di quelli operanti in regime di autorizzazione provvisoria;

Decreta:

In attuazione delle norme citate in premessa, nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, è inserito l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2005, alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABAFOODS S.r.l. Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Bevande a base di frutta - succhi e nettari di frutta - latti
ABBOTT S.p.A. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Polveri - compresse – capsule ▼
ABOCA S.p.A. Loc. Aboca 20, Sansepolcro (AR)	Via della Libertà 37/Ter - Pistrino di Citerna (PG)	Liquidi - polveri - granulati - liofilizzati - compresse - capsule - tisane ▼
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65 Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
AFOM MEDICAL S.p.A. Via Washington 72, Milano	Via Washington 72, Milano	Compresse - prodotti in forma liquida – solo operazioni di confezionamento di capsule ▼
AGRI DESANTIS S.r.l Strada Provinciale Bitonto, Palo del Colle Km 1,400 ,Bitonto (BA)	Strada Privata via del Crocefisso 11, Bitonto (BA)	Oli dietetici
AHURA S.n.c Via Saruggia 37, Albavilla (CO)	Via Giovio12, Alzate Brianza (CO)	Capsule - prodotti in forma liquida ▼
AKELLAS S.r.l. Via Durini 14, Milano	Via delle Arnasche 15 Cerro Maggiore (MI)	Caramelle dure con aggiunta di vitamine
ALFA OMEGA S.r.l. Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida - capsule - soluzioni con polveri nel tappo dosatore, compresse▼
ALIMENTA 2000 S.r.l Via S.Maria del Pozzo106 Somma Vesuviana (NA)	Via Marigliano 40, Somma Vesuviana (NA)	Pasta fresca - prodotti surgelati - prodotti dolciari e da forno senza glutine
ALMED soc. Coop. ar.l. Via Michele Pane 13 Lamezia Terme (CZ)	Centro agroalimentare - Zona industriale Lamezia Terme (CZ)	Latti in polvere - polveri
ALMO PHARMA S.r.l. Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11 Monteriggioni (SI)	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida-capsule - compresse▼
ALPIFLOR S.a.s. Via Donatori del Sangue, Piasco (CN)	Via Donatori del Sangue Piasco (CN)	Polveri - capsule - compresse - prodotti in forma liquida▼
ALSO S.p.A. Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati - barrette - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
ANDRIANI ALIMENTI S.r.l. Via Paolo Baffi 15, Gravina (BA)	Via Nicolò Copernico zona PIP,Gravina (BA)	Paste dietetiche senza glutine
APA S.r.l. Via Giovanni XXIII 11, S. Andrea Bagni (PR)	Via Giovanni XXIII 11, S. Andrea Bagni (PR)	Prodotti in forma liquida ▼
B & C S.r.l. Via Monteverdi 47/ 49/51 Forlì	Via Monteverdi 47/49/51 Forlì	Capsule ▼
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29,Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Liquidi – polveri ▼
BARBERO S.r.l. Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA ALIMENTARE S.p.A. Via Mantova 166, Parma	Via Mantova 166 Loc. Perdignano Parma	Paste dietetiche
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Via Mazzini 56/58,Castiglione delle Stiviere (MN)	Prodotti da forno
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Via Dé Barenzani 12,Picenegro (CR)	Prodotti da forno
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Corso Vercelli 101 Novara	Prodotti da forno - cereali - barrette arricchite in vitamine e minerali
BIOALIMENTA S.r.l. Zona Industriale,Fara S.Martino (CH)	Zona Industriale,Fara S.Martino (CH)	Paste dietetiche senza glutine
BIODIET S.r.l. Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse - capsule - granulati - solo operazioni di confezionamento di polveri ▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
BIODUE S.r.l Via B. Cellini 63/69 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 63/69, Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Polveri - capsule - compresse – liquidi ▼
BIOINTEGRA S.r.l. Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule - compresse - polveri - prodotti in forma liquida ▼
BIOPHYTOLAB S.r.l. Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Granulati - compresse - capsule - liquidi estratti vegetali fluidi - molli - secchi - glicolici ▼
BONOMELLI S.r.l. Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1 Dolzago (LC)	Polveri ▼
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Marchi 38 Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24,Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24 Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
C. L.C. Cooperativa Lomellina Cerealicoltori S.c.a r.l. Via Partigiani 72 Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8 Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CANNILLO S.r.l. Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Cereali per la prima colazione
CAMPIELLO S.r.l. Viale Vittorio Veneto 65, Cavallermaggiore (CN)	Viale Vittorio Veneto 65, Cavallermaggiore (CN)	Alimenti per la prima infanzia
CARAPELLI FIRENZE S.p.A. Via B. Cellini 75, Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 75 Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Oli dietetici
CARDINAL HEALTH ITALY 407 S.p.A Via Nettunense km20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule ▼
CELIAPAN di G. Grassi & C s.a.s. Via Bonascola 4, Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine - pani dietetici
CENTRALE del LATTE di MILANO S.r.l. Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Latti UHT - creme - budini - yogurt - preparazioni a base di latte
CENTRALE del LATTE di SALERNO S.p.A. Via Fuorni 86, Salerno	Via Fuorni 86, Salerno	Latti dietetici
CENTRALI PRODUTTORI LATTE LOMBARDIA S.p.A. Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Latti
CEREALVIT S.r.l. Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Via Grandi 22 Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali con vitamine e minerali
CHIMICOR S.r.l. Via Veneto 54 Bassano del Grappa (VI)	Via Nosellare 12 Rossano Veneto (VI)	Prodotti in forma liquida ▼
CIBIOS S.r.l Via Argine Sinistro 28 Selvazzano Dentro (PD)	Contrada Saletti Bisenti (TE)	Preparati per brodo in forma granulare, polveri, granulati ▼
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Impianata di Cisterna Corfinio (AQ)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50 Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Località Immagine, Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
COLUSSI S.p.A. Via Pienza 20,Milano	Via dell'Aeroporto 7 Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
COLUSSI S.p.A. Via Pienza 20, Milano	Via Torino 53 Fossano (CN)	Paste dietetiche - prodotti da forno
CONFRUIT G. S.p.A. Via Emilia Ponente 4, Faenza (RA)	Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Succhi e nettari di frutta - bevande
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
COOPERATIVA ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Latti delattosati
COPHARMA S.r.l. Via del Murillo Sermoneta (LT)	S.S. 156 Via dei Monti Lepini Km 50,4,Borgo S. Michele (LT)	Paste senza glutine, confezionamento secondario di altri prodotti senza glutine già confezionati
COSE DELL'ALTRO PANE Via Casale S.Michele 13 Roma	Via Casale S. Michele 13, Roma	Pane- pasta- prodotti da forno senza glutine
COSMO S.p.A. P.zza della Repubblica 3, Milano	Via C. Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse - capsule - granulati - polveri - tavolette - liquidi ▼
CREMERIA DEL LATTAIO S.r.l. Via Orazio 51 S.Paolo di Civitate (FG)	Via Teanum Km 0,150, S. Paolo di Civitate (FG)	Alimenti senza glutine surgelati
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Div. G. Citterio Sal. S.p.A. Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4 Uboldo (VA)	Prodotti da forno
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Via Novara 55, Saronno (VA)	Loc. Corazzano Isola del Gran Sasso (TE)	Prodotti da forno arricchiti in vitamine e minerali - alimenti senza glutine
DALLAGLIO S.r.l. Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76 Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE S.p.A. Via Alserio 10, Milano	Via Roma 1/3 Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici
DEL VERDE S.p.A. Zona Ind. Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DEMAR S.n.c. Via Mamiani 2, Senigaglia (AN)	Via delle Albicocche 110, Cesena (FC)	Compresse - capsule - prodotti in forma liquida ▼
DIALCOS S.p.A. Via V. Veneto 27, Due Carrare (PD)	Via Vittorio Veneto 27 Due Carrare (PD)	Polveri - granulati
DIETETICS PHARMA S.r.l. Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12 Milano	Prodotti in forma liquida - capsule – liofilizzati ▼
DIETOPACK S.r.l. Via della Posta 17, Medolla (MO)	Via della Posta 17, Medolla (MO)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - tavolette - confetti - granulati e polveri
DISTILLERIE FRANCIACORTA S.p.A. Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Sciroppi dietetici
DOCTEUR NATURE S.r.l. Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12 Baggiovara (MO)	Polveri - compresse - capsule - capsule con oli liquidi ▼
DOLCIARIA CASTELCREM S.r.l. Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Granulati - confetti - tavolette - solo confezionamento di polveri - prodotti dolciari: caramelle
DOTT. RICCARDO CUCCIOLLA Via Torri in Sabina 10/12, Roma	Via Torri in Sabina 10/12, Roma	Capsule - compresse - prodotti in forma liquida ▼
DR. F. FIORI & C. S.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse - confetti - granulati – liquidi ▼
DR. OTTOLENGHI & C S.r.l. Via Cuneo 5, Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri - compresse - tavolette - capsule – confetti ▼
DR. SCHAR S.r.l. Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5 Postal (BZ)	Prodotti da forno
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni e di M. Gerosa S.r.l. Via P.Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti in forma liquida ▼
E- PHARMA TRENTO S.p.A. Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 2 Ravina (TN)	Compresse – granulati ▼
ELAH - DUFOUR S.r.l. Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73 Novi Ligure (AL)	Prodotti dolciari: caramelle - pastigliaggi - cioccolato
EKALAB S.r.l. Via E.Barone 7,Dosson di Casier (TV)	Via E. Barone 7, Dosson di Casier (TV)	Compresse - capsule - granulati - prodotti in forma liquida ▼
ERBEX S.r.l. Via del Laghetto 110, Badia Polesine(RO)	Via del Laghetto 110, Badia Polesine (RO)	Capsule – liquidi – polveri – solo confezionamento di compresse- perle – granulati ▼
ERBORISTERIA LA PINETA di Bossi Francesco Via S.Giorgio3,Induno Olona (VA)	Via Jamoretti 124, Induno Olona (VA)	Compresse - estratti vegetali secchi e liquidi - Solo operazioni di riempimento di opercoli ▼
ESI S.p.A. P.zza Velasca 5, Milano	Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse – capsule ▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ESSELUNGA S.p.A. Via Pisani 20, Milano	Via Gianbologna 1, Limito di Pioltello (MI)	Succhi e bevande a base di frutta - gelati arricchiti con vitamine e minerali
ESSERE PIU' CENTRONATURA Via Sapeto 5a/7r, Genova	Via Santuario 24/1, Molare (AL)	Capsule ▼
EUDINAMIS di Pari Bruno Via Sinistra del Porto 102, Rimini	Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Polveri - capsule – compresse ▼
EUROLAT S.p.A. Via Fondi di Monastero 262 – Roma	S.S. Emilia km 154 Località S. Grato Lodi (MI)	Latti liquidi per l'infanzia - latti arricchiti
F.I.R.M.A ITALIA S.p.A. Via Pavia 38/40, Muggiò (MI)	Via Pavia 38/40 Muggiò (MI)	Paste e minestre dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo- Fara S. Martino S.p.A. Zona ind. Fara S. Martino (CH)	Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
FABBRI 1905 S.p.A. Via Emilia Ponente 276, Bologna	Via Emilia 82/A Anzola dell'Emilia (BO)	Sciroppi, preparati per gelateria arricchiti con vitamine
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.r.l. Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Via Albissola 49 Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule – granulati ▼
FAMAR ITALIA S.p.A Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Compresse filmate – confetti ▼
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A. Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Mentana 10 Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule- granulati ▼
FARMACIA DI MARLIA S.n.c. Via Paolinelli 2, Marlia (LU)	Via Paolinelli 2, Marlia (LU)	Capsule,compresse,polveri,liquidi ▼
FATTORIE SAN LORENZO Soc. Coop. a. r. l. Via San Lorenzo 40 Pegognana (MN)	Via Valletta 32, Suzzara (MN)	Alimenti a base di carne arricchiti con vitamine e minerali e hamburger panati senza glutine
FERRERO S.p.A. Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1 Alba (CN)	Prodotti dolciari: pastigliaggi
FINDERM FARMACEUTICI S.a.s. Viale A. De Gasperi 165/B, Catania	Viale A. De Gasperi 165/B Catania	Polveri - capsule – compresse ▼
FINE FOODS NTM S.p.A. Via Berlino 39 Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39 Zingonia Verdellino (BG)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti disidratati - prodotti in forma liquida - solo confezionamento di pastine- cereali - sfarinati ▼
FMC S.r.l Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Capsule – compresse ▼
FONTI DI POSINA S.p.A. Località Montagna 2, Posina (VI)	Località Montagna 2 Posina (VI)	Prodotti in forma liquida
FRUTTAGEL S.c.a r.l. Via Baldini 26, Alfonsine (RA)	Via N. Baldini 26 Alfonsine (RA)	Prodotti in forma liquida,nettari e omogeneizzati di frutta
FUCHS J. S.n.c Vicolo del Convento 8, Castelbello (BZ)	Via della Palude 11 Castelbello (BZ)	Cereali arricchiti
G.B. AMBROSOLI S.p.A. Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B Ambrosoli 12 Ronago (CO)	Polveri
GALBUSERA DOLCIARIA S.p.A. Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9 Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GARDA BIBITE S.p.A. Via Mandolossa 82, Gussago (bs)	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
G.D.D. IL GIARDINO DEGLI DEI S.r.l, Via Magellano 4/6 Cesano Boscone(MI)	Via Magellano 4/6, Cesano Boscone (MI)	Compresse - capsule - polveri - granulati – liquidi ▼
GELCO S.r.l. Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	Via E. Mattei 4 Castellalto (TE)	Confetti - caramelle - pastigliaggi ▼
GELFIPHARMA INTERNATIONAL S.r.l. Via Po 38/40 S. Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99 Lodi San Grato (LO)	Compresse - capsule ▼
GEPHAR FOOD S.r.l. Via Ghisolfa 86, Cornaredo (MI)	Via Ghisolfa 86 Cornaredo (MI)	Polveri - granulati - compresse - confetti ▼
GIS S.p.A. Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Gelati dietetici
GOURMET ITALIA S.p.A. Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Paste surgelate senza glutine – piatti pronti surgelati con minerali e senza glutine

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Cadriano 27/2 Bologna	Latti dietetici
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via G. Verdi 74 Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida - latti e prep. a base di latte - prodotti vegetali liquidi
GRICAR CHEMICAL S.r.l. Via S. Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule - prodotti in forma liquida ▼
GRISSINIFICIO ZINGONIA S.r.l. Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Prodotti da forno
GUABER S.p.A. Via Gobetti 4, Funo di Argelato (BO)	Via Enaudi 8, Castello d'Argile (BO)	Capsule - prodotti in forma liquida - granulati – polveri - preparati disidratati – solo operazioni di confezionamento di prodotti vegetali in filtro e/o bustine ▼
GUSTOLIBERO S.a.s Strada del Lanificio 3, Biella	Strada Antica per Biella 19, Ponderano (BI)	Prodotti da forno senza glutine
H & H QUALITY FOOD S.r.l. Largo Liverani 12/1, Firenze	Via Larga 37 Ortonovo (SP)	Paste e prodotti da forno senza glutine
HALEKO ITALIA S.r.l. Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5 Egna (BZ)	Solo confezionamento di tavolette - polveri - compresse - pastigliaggi ▼
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Loc. Autoporto 9, Pollein (AO)	Viale Vittorio Veneto 40 Pedavena (BL)	Prodotti in forma liquida
HERBEKA di Bellomo Domenico Via Nazionale 83, Raffaldali (AG)	Via Miniera, Pozzo Nuovo Aragona (AG)	Polveri- granulati – compresse – capsule- tisane - prodotti in forma liquida▼
HERO ITALIA S.p.A. Via E.Fermi 6, Verona	Via E. Fermi 6 Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 Milano	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida ▼
I.F.E. **ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO S.r.l.** Via della Provvidenza 39/B	Via A. Volta 14 Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida - polveri - capsule - compresse ▼
I.G.C. S.r.l. Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Via Inveruno 95 Busto Garolfo (MI)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi
IDEA NATURA S.r.l. s.u. Via Mentana 38, Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule - solo confezionamento di granulati ▼
IL MANGIAR SANO S.n.c Via Staizza 50 Castelfranco Veneto (TV)	Via Staizza 50, Castelfranco Veneto (TV)	Prodotti da forno
IMET S.r.l. Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Oli vitaminizzati
INDACO S.p.A. Loc. Pascarola S.S.87,Caivano (NA)	S.S. 87 Loc. Pascarola Caivano (NA)	Prodotti dolciari: caramelle
INDIAN S.r.l. Via dell'Industria 52,Cavriago (RE)	Via Gorganza 16,Reggio Emilia	Gelati arricchiti con vitamine e minerali
INTERPACK S.r.l. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Don Minzoni 1 Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida
INTERPAN S.p.A. Via del Commercio 22, Terni	Via Collatina 413 Roma	Prodotti da forno - pani dietetici
ISTITUTO DE ANGELI S.r.l. Localita' Prulli 103/C, Regello (FI)	Localita' Prulli 103/C, Regello (FI)	Polveri – compresse filmate- solo operazioni di confezionamento capsule▼
ITALCANDITI S.p.A. Via Cavour 10,Pedrengo (BG)	Via Cavour 10 Pedrengo (BG)	Confetture e semilavorati a base di frutta - creme di farcitura - preparati per yogurt
IVERS LEE ITALIA S.p.A. Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533 Caronno Pertusella (VA)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi - compresse - tavolette - confetti - biscotti paste - caramelle - capsule - barrette - gomme da masticare
JOSS S.r.l. Via Marecchiese 1410 S.Arcangelo (Rimini)	Via Italia 17, Rimini	Prodotti pronti surgelati senza glutine
KOS S.r.l. Via Petrarca 53, Carmignano(Po)	Via Petrarca 53/B, Carmignano (Po)	Compresse - capsule - liquidi – polveri ▼
LA DORIA S.p.A. Via Nazionale 324, Angri (SA)	Via Nazionale 324, Angri (SA)	Bevande a base di succhi e nettari di frutta
LA FELINESE SALUMI S.p.A. Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Salumi dietetici
LA GIULIA IND. S.p.A. Via E. Fermi 17, Gorizia	Via E. Fermi 17, Gorizia	Prodotti dolciari : caramelle

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
LA GRAGNANESE s.r.l Località Gragnanese 1 Gragnano Trebbiense (PC)	Località Gragnanense 1, Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/a , Campobasso	Paste dietetiche
L'ENERGIA DELLE PIANTE S.n.c. Via Marconi 22, Grottaglie (TA)	Contrada Carnevale, Villa Castelli (BR)	Compresse - capsule - polveri - granulati - opercoli - prodotti in forma liquida▼
LABOMAR S.r.l. Via N. Sauro 35/d, Istrana (TV)	Via N. Sauro 35/d , Istrana (TV)	Polveri - granulati - capsule - compresse - prodotti in forma liquida▼
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. Via Anfossi 2, Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241 Cislago (VA)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - capsule – compresse ▼
LABORATORI BIO LINE S.r.l. Via Roma 179, Canaro (RO)	Via Roma 179, Canaro (RO)	Polveri- capsule – compresse ▼
LABORATORI PLANTS Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Capsule - compresse - liquidi – polveri ▼
LABORATORI VRAMONT S.a.s Via A. Plessi 12 Vignola (MO)	Via A. Plessi 12, Vignola (MO)	Capsule - compresse - prodotti in forma liquida ▼
LABORATORIO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO BETA S.r.l. Via M.Gonzaga 2, Milano	Via IV Novembre171/173, Prevalle (BS)	Capsule - compresse - liquidi - polveri e granulati ▼
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l. Via Vicenza 2, Schio (VI)	Via Vicenza 2, Schio (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - confetti - capsule - prodotti dolciari: caramelle▼
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l. Via Monterosso 273 Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Compresse - tavolette – confetti ▼
LABORATORIO FITOLIFE S.r.l. Via Domitiana Km 55, Pozzuoli (NA)	Via Domitiana Km 55 , Pozzuoli (NA)	Polveri - capsule - compresse - liquidi - solo operazioni di confezionamento di granulati▼
LABORATORIO OMEOPATICO HERING S.n.c. Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Capsule – compresse ▼
LABORATORIO SODINI S.r.l Via di Meleto 2/int.6A-8 Strada in Chianti (FI)	Via di Meleto 2/int.6 A-8, Strada in Chianti (FI)	Prodotti in forma liquida - capsule - polveri - solo confezionamento di compresse - tavolette - barrette - pastigliaggi ▼
LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. S.r.l. Via D.Veneziano 13, Firenze	Via D. Veneziano 13, Firenze	Compresse - capsule - granulati - polveri - prodotti in forma liquida ▼
LACHIFARMA S.r.l. S.S. 16 Zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 Zona industriale , Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse – capsule ▼
LAMERI S.p.A. Via D.F. Cattaneo 28/30 San Bassano (CR)	Via San Bernardo 22, Cremona	Cereali arricchiti in vitamine e minerali - semilavorati
LATTERIA SOCIALE Soc. Coop. a.r.l. Via Cava 5, Merano (BZ)	Via Cava 5, Merano (BZ)	Yogurt, latti dietetici e prodotti arricchiti
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Galliera Nord 171, S.Pietro in Casale	Prodotti dolciari : caramelle -pastigliaggi - solo confezionamento di polveri e confetti
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Kennedy 7, Zola Pedrosa (BO)	Prodotti dolciari : caramelle - pastigliaggi
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16, Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26, Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LELIA PHARMA FOOD S.r.l. Via Gaibazzi 9, Fidenza (PR)	Via Gaibazzi 9, Fidenza (PR)	Paste dietetiche senza glutine
L'ISOLA DELLA SALUTE Viale Repubblica 115, Gavoi (NU)	Viale Repubblica 115, Gavoi (NU)	Pasta fresca dietetica senza glutine surgelata
LO BELLO FOSFOVIT S.r.l. S.S.114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi , Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno - biscotti s/glutine - polveri - solo confezionamento di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. S.p.A. Viale Tollerino 28, Parma	Via Otto Mulini 2, Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
LORENNE St. JUST di Pitzianti Ennio Via M. D'Azeglio28,Casalmaggiore Fraz.Vicobellignano	Via Massimo D'Azeglio 28, Casalmaggiore Fraz. Vicobellignano	Polveri ▼
LUISANNA di BOVE ANNAMARIA & C S.n.c. Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Prodotti da forno senza glutine
MARCO ANTONETTO S.p.A. Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29, Torino	Polveri - granulati - compresse – estrusi ▼
MAZZARINI CLAUDIO Via Gallodoro 55,Jesi (An)	Via Belardinelli 9,Jesi (An)	Paste surgelate senza glutine ripiene di carne e verdure
MD'E S.r.l. Via Maiano 32, Castellalto (TE)	Via Nazionale 339,Castellalto - frazione Castelnuovo Vomano (TE)	Polveri - granulati -capsule – compresse ▼
MEDIPHARMAE S.a.s. Via Mazenta 15,Magenta (MI)	Strada Regionale 211 Km 66, Borgolavezzaro (NO)	Compresse – liquidi – granulati - polveri ▼
MEDISPORT S.r.l. Via Galvani 4 Peschiera Borromeo (MI)	Via Galvani 4, Peschiera Borromeo (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - confetti - prodotti in forma liquida ▼
MILKON SUDTIROL ALTO ADIGE Soc.Coop. a.rl. Via Campiglio13/A, Bolzano	Via Campiglio 13/A, Bolzano	Yogurt e latti fermentati
MODUL PACKAGING S.r.l. Via Piave Traversa 26, Latina	Via Piave Traversa 26, Latina	Solo operazioni di etichettatura e confezionamento finale
MOLDES S.r.l. Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - capsule,prodotti in forma liquida▼
MOLINO di FERRO S.r.l. Via Molino di Ferro 6 Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche
MOLINO OLEIFICIO NICOLI S.p.A. Via Matris Domini 21, Bergamo	Via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati
MOLINO RIVETTI Via Roma 64,Maclodio (BS)	Sede Cascina Ciocchino, Maclodio (BS)	Farine e semilavorati senza glutine
MONOLAB S.r.l. Via Platone 5, Carpi (MO)	Via Platone 5, Carpi (MO)	Capsule - compresse – opercoli ▼
MONTEFARMACO S.p.A. Via IV Novembre 92, Bollate (MI)	Via G. Galilei 7, Pero (MI)	Polveri - compresse - tavolette - confetti - granulati - capsule - prodotti in forma liquida ▼
MONTENEGRO S.p.A. Via E. Fermi 4 Zola Predosa (BO)	Via Tomba Forella 3, S. Lazzaro di Savena (BO)	Olii dietetici
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto 38, Torino	Strada Tario 8, Andezeno (TO)	Prodotti da forno
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto38, Torino	Via Riva 33, Bottigliera d'Asti (AT)	Alimenti senza glutine e/o con vitamine
N.B.C PHARM S.r.l. Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Solo confezionamento di compresse
N.C.E. NUOVO CENTRO ERBORISTICO S.r.l. Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Polveri - compresse - confetti – liquidi ▼
NATURA NUOVA S.r.l. Via Chiusa 11, Bagnacavallo (RA)	Via Picasso 3, Bagnacavallo (RA)	Omogeneizzati e puree a base di frutta
NATURALBIO S.r.l Via IV Novembre 10, Rivarolo (TO)	Via Cappo 19, S.Giusto Canavese (TO)	Prodotti da forno senza glutine
NATURAL WAY S.p.A. Via Centoarte 115 Caprino Veronese (VR)	Via Centoarte 115, Caprino Veronese (VR)	Capsule- compresse ▼
NATURAPACK S.r.l. Via Farini 11,Bologna	Via Zaniolo 1073, Mordano (BO)	Prodotti da infusione confezionati in sacchetto filtro e in busta ▼
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G. Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere, San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno - paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY S.p.A. Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Loc. Crocioni 43/A ,Bussolengo (VR)	Polveri- granulati – compresse ▼
NEWLAT S.r.l. Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Yogurt - prodotti a base di latte e latte delattosato
NOCCIOLCONO S.r.l. Via delle Amazzoni 37, Roma	Via delle Amazzoni 37, Roma	Alimenti senza glutine
NOVE ALPI S.n.c. di Bolognesi Grassi e C. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Prodotti da forno - polveri - granulati - tavolette compresse - prodotti dolciari: marmellate e confetture - salse

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A. Via A. De Gasperi 11Zenson di Piave	Via A.De Gasperi 11, Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno - biscotti
NUTRATEC di Scoglio Stefano & C. s.a.s. Via Sasso 75/E, Urbino	Via Sasso 75/E, Urbino	Polveri - capsule - compresse - solo operazioni di confezionamento di granulati e liquidi ▼
NUTRILINEA S.r.l. Via Bozza dei Salici 26, Somma Lombardo (VA)	Via Bozza dei Salici 26, Somma Lombardo (VA)	Compresse,capsule,polveri ▼
NYL SERVICE S.r.l. Via Due Ponti 196/E, Roma	Via Torricelli 16, Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule polveri ▼
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.r.l. Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14, Bergamo	Prodotti in forma liquida - capsule - compresse ▼
OLDER S.r.l. Via G. Bormioli 6/10 Brescia	Via G. Bormioli 6/10 , Brescia	Preparati per brodo
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A. Via Calstorta 124, Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 , Fontanelle (TV)	Oli dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI S.p.A. Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Via Acquaviva 12 , Zona Porto Canale Cremona	Oli dietetici
OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA S.r.l. S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	Polveri - capsule rigide ▼
OTTO MARZO S.n.c. Via Milanese 9,Mirano (Ve)	Via Milanese 9, Mirano (Ve)	Paste fresche e ripiene,prodotti da forno,pane, pizza senza glutine
PB BELTRACCHINI S.r.l. Via Merlo 1, Milano	Via S. Erasmo 6, Rescaldina (MI)	Compresse, capsule, polveri, prodotti in forma liquida alimenti arricchiti ▼
PANDEA S.r.l. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A, Parma	Prodotti da forno
PANIFICIO LONGHI di Longhi Denis & C snc Via Circondario 45 San Felice sul Panaro (MO)	Via Lavacchi 1546, San Felice sul Panaro (MO)	Prodotti da forno, paste, paste ripiene senza glutine
PARADISO S.p.A. Via Cavicchione di Sotto 1 Calcinato (BS)	Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Prodotti in forma liquida
PARMACOTTO S.p.A. Via G.M. Conforti 21, Parma	Strada per S.Vitale 84, Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e minerali
PARMALAT S.p.A. Via O. Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Bellevere 4, Bovolone (VR)	Prodotti da forno
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1, Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte - succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Valle di Vitalba, Atella (PZ)	Prodotti da forno
PASTA GAZZOLA S.p.A. Via della Rovere 2, Casale Monferrato (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTA LENSI S.r.l. Via Don Luigi Sturzo 21/23 Verolanuova (BS)	Via Don Luigi Sturzo	Paste dietetiche senza glutine
PASTICCERIA ZINGERLE Via Druso 49, Bolzano	Via Nobel 118, Laives (BZ)	Alimenti senza glutine surgelati
PASTIFICIO ANDALINI S.r.l. Via E.Toti 6, Cento (FE)	Via E.Toti 6, Cento (FE)	Paste dietetiche
PASTIFICIO BACCHINI di Bacchini Roberto & C. Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Paste dietetiche senza glutine
PASTIFICIO DI CHIAVENNA S.r.l. Via Nazionale 4 Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.A. Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Paste e farine dietetiche
PASTIFICIO VALLE DEL RUBICONE S.a.s. Via Gessi 18, Tribola di Borghi (FC)	Via Gessi 18, Tribola di Borghi (FC)	Paste dietetiche

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
PEDON S.p.A. Via del Progresso 32, Molvena (VI)	Via del Progresso 32, Molvena (VI)	Polveri senza glutine
PENTA S.r.l. Via del Consorzio 23, Falconara Marittima (AN)	Via dell'Artigianato 13, Falconara Marittima (AN)	Polveri - liquidi - capsule - compresse - solo confezionamento di granulati ▼
PEPSICO BEVERAGES ITALIA S.r.l. Via Tiziano 32, Milano	Via Cendon 20 Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Divisione Caremoli Via Garbagnate 39 Lainate (MI)	Caramelle - pastigliaggi - confetti - chewing gum▼
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9 Lainate (MI)	Compresse - confetti - pastigliaggi – caramelle- chewing gum▼
PETRINI S.p.A. Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche
PHARCOTERM S.p.A. Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - polveri - granulati - tavolette - perle▼
PHARMAGEL ENGINEERING S.p.A. Via Bellarmino 6, Milano	Viale Europa 9, Lodi (MI)	Capsule di gelatina molle ▼
PHOENIX S.r.l. Via Due Giugno 60/A Peschiera Borromeo (MI)	Via Due Giugno 60/A, Peschiera Borromeo (MI)	Solo operazioni di confezionamento di capsule - compresse - tavolette ▼
PIETRO CORICELLI S.p.A Località Madonna di Lugo 44 Spoleto (PG)	Località Madonna di Lugo 44, Spoleto (PG)	Oli vitaminizzati
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Donizzetti 7, Moguzzo (CO)	Yogurt - prodotti lattiero caseari - succhi e preparati a base di frutta e verdure
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123, Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno - polveri - latti liquidi e in polvere per l'infanzia - oli dietetici - paste e sfarinati - liofilizzati
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45, Latina	Prodotti da forno - omogeneizzati - succhi di frutta - formaggi fusi
PRE-GEL S.p.A. Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Semilavorati per gelaterie e pasticcerie in crema ed in polvere
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.r.l. Via G. Lanza 3, Milano	Via Platone 5, Pianura (NA)	Solo operazioni di confezionamento secondario e etichettatura da effettuarsi solo su prodotti già confezionati▼
PROIEZIONE PIU' S.r.l. Via Romagnoli 7, Russi (RA)	Via G. di Vittorio 11,Russi (RA)	Polveri - capsule – pastiglie ▼
PRONTOFOODS S.p.A. Via Cefalonia 70, Brescia	Via Carlo Levi 30, Sant'Olcese (GE)	Solo confezionamento di preparati per infusi ▼
PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS S.p.A. Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Speck arricchito di vitamina E
QUALITY FOOD GROUP S.p.A. Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Prodotti da forno
QUARANTA SANTE Via Trieste 45, Pontinia (LT)	Via dei Latini 55, Pontinia (LT)	Capsule - compresse - barrette - solo confezionamento di polveri▼
QUARGENTAN S.p.A. Via Valle 1, Terrossa di Roncà (VR)	Viale delle Fontanelle 91, S. Bonifacio (VR)	Succhi e nettari di frutta - bevande
R.DI.R. S.r.l. Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A ,Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida - soluzioni con polveri nel tappo dosatore - capsule - compresse - polveri▼
R.E.F. S.r.l. Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211, Roma	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida - capsule - compresse▼
RE.NA.CO. sas Via Ponte di Pietra 3, Crocetta del Montello (TV)	Via del Commercio 20/a, Cornuda (TV)	Capsule ▼
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G. Miani 34, Roma	Oli dietetici
RIVOLTINI ALIMENTARE DOLCIARIA s.n.c Via delle Industrie 22,Vescovato (CR)	Via delle industrie 22, Vescovato (CR)	Barrette
ROCCHETTA S.p.A. Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano, Gualdo Tadino (PG)	Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano Gualdo Tadino (PG)	Bevande arricchite

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
RODEXSPORT S.r.l. Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Barrette - granulati- confetture ▼
ROEN Laboratoires S.r.l. Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38, Saronno (VA)	Polveri - compresse – tavolette - capsule - prodotti in forma liquida▼
ROTTAPHARM S.p.A. Galleria Unione 5,Milano	Via Robbio 35, Confienza (PV)	Compresse, polveri ▼
RUMMO S.p.A. MOLINO E PASTIFICIO Via Contrada Ponte Valentino Benevento	Via Contrada Ponte Valentino, Benevento	Paste dietetiche
S.I.I.T. S.r.l. Via L.Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri - granulati - compresse – capsule ▼
SAIWA S.p.A. Via Cecchi 6, Genova	Capriata d'Orba (AL)	Prodotti da forno
SALIX S.r.l Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Compresse - capsule – polveri ▼
SALOV S.p.A. Viale Luporini 807, Lucca	Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Oli dietetici
SAN PELLEGRINO S.p.A. Via Castelvetro 17/23, Milano	Via Valsugana 5 San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
SANGEMINI FRUIT S.p.A. Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Prodotti in forma liquida
SERIS S.r.l. Via al Santuario N.S.della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Via al Santuario N.S. della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Polveri - granulati - compresse - capsule – liquidi ▼
SIBEG S.r.l. Via 5ª Strada Zona Industriale 28 Catania	Via 5ª Strada Zona Industriale 28, Catania	Prodotti in forma liquida
SIGMAR ITALIA S.p.A. Via Sombreno 11, Almé (BG)	Via Sombreno 11 Almé (BG)	Polveri - solo confezionamento di paste e granulati▼
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352 Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc. Villa Fiorita Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri – compresse ▼
SIRC S.p.A. **Natural & Dietetic Foods** Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Polveri - compresse - capsule - prodotti in forma liquida ▼
SITIA YOMO S.p.A. Via San Vittore al Teatro 1, Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati - prodotti a base di latte
SOLUZIONI ALIMENTARI Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Paste dietetiche senza glutine - prodotti di pasticceria senza glutine
SPECCHIASOL S.r.l. Via B. Rizzi 1/3 Bussolengo (VR)	Via Monte Grappa 5 S.Bonifacio (VR)	Prodotti in forma liquida - polveri - tavolette - compresse - capsule - granulati▼
SPIGAFOOD S.r.l. S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5 Amelia (TR)	Paste dietetiche
SPIGHE D'ASTURA Via Sterpara 77, Borgo Montello (LT)	Via Sterpaia 77, Borgo Montello (LT)	Paste dietetiche
SPUMADOR S.p.A. Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13, Cadorago (CO)	Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13 Cadorago (CO)	Prodotti in forma liquida
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE Via Reginaldo Giuliani 201, Firenze	Via Reginaldo Giuliani 201 Firenze	Solo confezionamento di polveri e granulati ▼
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Liofilizzati (anche miscelati con pasta)
STARTINGLINE S.r.l. Via A. Gramsci 16, Nerviano (MI)	Via El Alamein 11 Nerviano (MI)	Polveri - granulati – compresse ▼
STERILGARDA Alimenti S.p.A. Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti - prodotti in forma liquida - budini
STUDIO 3 FARMA S.r.l. Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - tavolette – polveri▼
TESLA S.a.S. **di Zucchi Donatella & C.** Via Monte Maggiore 15, Croci di Calenzano (FI)	Via Prato 90, Calenzano (FI)	Capsule - granuli - prodotti in forma liquida ▼

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
TORRE IN PIETRA S.p.A. Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500 Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici
TRENTOFRUTTA S.p.A. Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130 Trento	Prodotti in forma liquida - omogeneizzati a base di frutta e verdura - succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.r.l. Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18 Milano	Polveri - granulati - tavolette - compresse - confetti – capsule ▼
UMBRIA VIGOR S.r.l. Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Olio di germe di grano vitaminizzato
UNILEVER BESTFOODS ITALIA S.r.l. Via N. Bonnet 10, Milano	Via Roma 23 Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne e vegetali
UNILEVER ITALIA S.p.A. Div. Ice Cream & Frozen Food Via Bonnett 10,Milano	Zona Industriale, località Pascarola, Caivano (NA)	Gelati arricchiti
UNIEST Scrl Via Gavardina Sopra 9 Ponte S. Marco di Calcinato (BS)	Via Gavardina Sopra 9, Ponte S. Marco di Calcinato (BS)	Capsule e miscelazioni di tinture madri ▼
UNIONE LABORATORI S.r.l. Divisione Panem Via Bistolfi 31, Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Via G.Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Via G. Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Capsule - compresse - polveri – granulati ▼
VALSOIA S.p.A. Via Ilio Barontini 16/5, Bologna	Corso Matteotti 13, Serravalle Sesia (Vercelli)	Prodotti in forma liquida
VECCHI & C. PIAM. S.p.A. Via Padre G. Semeria 5, Genova	Via Padre G. Semeria 5 Genova	Oli dietetici
VEGETAL PROGRESS S.r.l Via Principi d'Acaja 6, Torino	Via Novero 8, Ciriè (TO)	Capsule - tavolette - prodotti in forma liquida ▼
VIBAR NORD S.p.A. Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16 Colico (LC)	Polveri – granulati ▼
VIS S.a.s. Az. Agricola di Visini Andrea & C. Via Al Ponte 9, Lovero (SO)	Via Al Ponte 9 Lovero (SO)	Confetture e prodotti a base di frutta
VOLCHEM Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Polveri - compresse – capsule ▼
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1, Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri - compresse – granulati ▼
WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90 Aprilia (LT)	Solo operazioni di confezionamento di capsule e compresse▼
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo imbonati 59, Milano	Viale Europa 2, Senago (MI)	Prodotti dolciari a base di cioccolato
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato - caramelle
ZETA FARMACEUTICI S.p.A. Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10 Sandrigo (VI)	Polveri - granulati - confetti – capsule ▼
ZUEGG S.p.A. Via Francia 6, Verona	Via Francia n.6 Verona	Succhi di frutta - bevande ▼

Legenda : ▼ **stabilimenti autorizzati alla produzione e/o confezionamento di integratori alimentari**

05A03771

DECRETO 20 aprile 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mexil Oro R WP», registrato al n. 12363.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, e in particolare l'art. l0 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 14 settembre 2004 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mexil Oro R WP», uguale al prodotto di riferimento denominato «Ridomil Gold R», contenente le sostanze attive metalaxyl-m e rame ossicloruro, registrato al n. 10107 con decreto dirigenziale del 27 luglio 1999 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. e modificato con decreti di cui l'ultimo del 1° marzo 2004;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Ridomil Gold R»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione successivamente al citato decreto del 1° marzo 2004 per il prodotto di riferimento «Ridomil Gold R»;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento «Ridomil Gold R»;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità relativo alla nuova classificazione di pericolo del prodotto di riferimento «Ridomil Gold R» ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2008, data fissata dalla Commissione europea per la conclusione della revisione comunitaria di tutte le sostanze attive presenti sul mercato comunitario al 26 luglio 1993 tra cui la sostanza attiva rame ossicloruro;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2008 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEXIL ORO R WP con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva rame ossicloruro attualmente in corso.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1, 4, 5, e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg l (g 200×5), kg 1 (g 500×2), kg 4 (g 1000×4), kg 4 (g 500×8), kg 4 (g 250×16), kg 5 (g 500×10).

3. Il prodotto in questione è preparato, anche in sacchetti idrosolubili, negli stabilimenti delle imprese:

STI-Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (Ravenna), via E. Torricelli n. 2, autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

SCAM S.r.l., 5. Maria di Mugnano (Modena), via Bellaria n. 164, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Torre S.r.l., Torrenieri - Fraz di Montalcino (Siena), via Pian d'Asso, autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003;

Syngenta Agro S.a.s., Usine d'Aigues-Vives (Francia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12363.

5. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

syngenta

MEXIL® ORO R WP

Polvere bagnabile
Fungicida sistemico e di contatto, con azione preventiva e curativa

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxyl-m puro g 2,5
rame metallo (da ossicloruro) g 40
coformulanti q.b. a g 100

Nocivo per inalazione
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi

NOCIVO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Distribuito da: SCAM S.r.l. – S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. **Kg 1**

® marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxyl-m 2,5%
rame metallo (da ossicloruro) 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXYL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

Terapia sintomatica.

RAME: composti: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto **terapia sintomatica.**

Consultare un Centro Antiveleni

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (MO)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Altre taglie: Kg 4 - 5

Caratteristiche
Mexil Oro R WP è un fungicida ad azione preventiva e curativa, specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sottoindicate.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl	2-4 trattamenti a cadenza di 12-14 gg, a partire da pre-fioritura
POMODORO	Peronospora	400 g/hl	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
PATATA	Peronospora	4 Kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
ALTRE ORTICOLE carciofo, cipolla*, lattughe e simili (cicoria, radicchio, indivia, scarola, dente di leone, rucola, crescione, valerianella, dolcetta e altre), basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio	Peronospora Alternaria Bremia	4 Kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
FRAGOLA	Fitoftora	4 Kg/ha	15-20 gg dopo il trapianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Eventuale immersione delle piantine prima dell'impianto in soluzione al 3‰.
FRUTTIFERI melo, agrumi	Fitoftora	100-150 g/pianta	Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire tramite fertirrigazione. Spennellare eventualmente al tronco con soluzione al 20%.

*aggiungere bagnante 200 ml/ha

Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d'azione entro 7 giorni dall'ultimo trattamento con Mexil Oro R WP. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una diminuzione d'efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso. Qualora ciò si verificasse, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite.
La presenza del rame consente di contenere contemporaneamente le infezioni causate da batteri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 40 giorni: fragola; 30 giorni: agrumi; 28 giorni: vite e melo; 20 giorni: pomodoro, patata, carciofo, cipolla, lattughe e simili, basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

syngenta

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.
STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da sacchetti da g)

MEXIL® ORO R WP

Polvere bagnabile
Fungicida sistemico e di contatto, con azione preventiva e curativa

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxyl-m puro g 2,5
rame metallo (da ossicloruro) g 40
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Nocivo per inalazione
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Distribuito da: SCAM S.r.l. – S. Maria di Mugnano (MO)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n.

Kg 1
(5 sacchetti da 200 g)

® marchio registrato
Altre taglie kg 1(g 500x2); kg 4 (g 250x16); kg 4 (g 1000x4); kg 4 (g 500x8); kg 5 (g 500x10)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxyl-m 2,5%
rame metallo (da ossicloruro) 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXYL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

Terapia sintomatica.

RAME: composti: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 40 giorni: fragola; 30 giorni: agrumi; 28 giorni: vite e melo; 20 giorni: pomodoro, patata, carciofo, cipolla, lattughe e simili, basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (MO)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Caratteristiche
Mexil Oro R WP è un fungicida ad azione preventiva e curativa, specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sottoindicate.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl	2-4 trattamenti a cadenza di 12-14 gg a partire da pre-fioritura
POMODORO	Peronospora	400 g/hl	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
PATATA	Peronospora	4 Kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
ALTRE ORTICOLE carciofo, cipolla*, lattughe e simili (cicoria, radicchio, indivia, scarola, dente di leone, rucola, crescione, valerianella, dolcetta e altre), basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio	Peronospora Alternaria Bremia	4 Kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
FRAGOLA	Fitoftora	4 Kg/ha	15-20 gg dopo il trapianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Eventuale immersione delle piantine prima dell'impianto in soluzione al 3‰.
FRUTTIFERI melo, agrumi	Fitoftora	100-150 g/pianta	Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire tramite fertirrigazione. Spennellare eventualmente al tronco con soluzione al 20%.

* aggiungere bagnante 200 ml/ha

Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d'azione entro 7 giorni dall'ultimo trattamento con Mexil Oro R WP. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una diminuzione d'efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso. Qualora ciò si verificasse, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite.
La presenza del rame consente di contenere contemporaneamente le infezioni causate da batteri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli.

syngenta

MEXIL® ORO R WP

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida sistemico e di contatto per vite, pomodoro, patata, carciofo, cipolla, lattughe e simili, basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio, fragola, melo, agrumi

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro	g	2,5
rame metallo (da ossicloruro)	g	40
coformulanti	q.b. a g	100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Avvertenze: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Salute n. del

g 200-250-500-1000

05A04373

DECRETO 20 aprile 2005

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Serenade WP», registrato al n. 12628.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 19 dicembre 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 28 settembre 2004 dall'impresa AgraQuest Inc, con sede in Davis, CA, USA, rappresentata in Italia dall'impresa GAB Consulting GmbH con sede in Hinter den Hoefen, 24 - D 21769 Lamstedt (Germania), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Serenade WP», contenente la sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo QST 713;

Visti gli atti da cui risulta che la titolarità della domanda di registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, è stata trasferita all'impresa Intrachem Bio Italia Spa, con sede in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile n. 44;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 12 dicembre 2000 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva bacillus subtilis ceppo QST 713, nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi, per un periodo di tre anni;

Vista la nota dell'Ufficio del 23 marzo 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 25 marzo 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Intrachem Bio Italia Spa, con sede in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile n. 44, è autorizzata, in via provvisoria, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SERENADE WP, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo QST 713 nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Isagro Spa, in Aprilia (Latina), Sinapak Snc, in Strabella (Pavia) e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa AgraQuest Inc. 1530 Drew Avenue Davis, CA 95616 USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12628.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

SERENADE™ WP®

Fungicida biologico a base di Bacillus subtilis, ceppo QST 713
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Bacillus subtilis, ceppo QST 713, puro g. 1,46
(corrispondente al 10% di QST 713 tecnico)
Coformulanti, q.b. a g. 100
Il prodotto formulato contiene 5 x 10^9 cfu/g.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
AGRAQUEST Inc. – 1530 Drew Avenue Davis, CA 95616 U.S.A.
SINAPAK S.n.c. – Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7 – 27049 Stradella (PV)
ISAGRO S.p.A. – Via Nettunense Km. 23,400 – 04011 Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Partita n° **Contenuto: 0,5-1-5-10-20 Kg**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli indumenti. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CARATTERISTICHE
Serenade™ WP è un prodotto biologico a base di Bacillus subtilis, ceppo QST 713 in formulazione polvere bagnabile, per il contenimento di *Venturia spp.* (ticchiolatura) e di *Erwinia amylovora* (fuoco batterico) su **pomacee**, di *Botrytis cinerea* (muffa grigia) su **vite**.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite
Botrytis cinerea **7,5 Kg /ha** utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 l/ha;
numero di trattamenti: max. 5
epoca d'impiego: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali, dallo stadio di 80% di fiori aperti (BBCH 68) fino a inizio maturazione (BBCH 81: inizio comparsa tipico colore varietale).

Melo e pero
Venturia spp. **7,5 Kg/ha** utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 l/ha;
numero di trattamenti: max. 16
epoca d'impiego: intervenire all'infestazione o secondo le indicazioni locali, dallo stadio di orecchiette di topo (BBCH 10) fino a frutto noce (BBCH 72)
Erwinia amylovora **7,5 Kg/ha** utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 l/ha;
numero di trattamenti: max. 4
epoca d'impiego: intervenire all'infestazione (durante la fioritura) o secondo le indicazioni locali

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Avvertenze: Dopo l'impiego pulire il serbatoio con acqua. Non sono necessari particolari detergenti. Poiché il prodotto può lasciare una leggera copertura bianca sulla vegetazione, si raccomanda di impiegare il prodotto non più tardi del massimo stadio di sviluppo consigliato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Serenade™ WP può essere applicato con atomizzatore, con barra verticale, con erogatore da campo o con pompa a spalla. Il prodotto va versato direttamente nel serbatoio riempito a metà d'acqua e poi si aggiunge il volume d'acqua rimanente mescolando accuratamente la soluzione.

COMPATIBILITÀ
Evitare miscele con prodotti che potrebbero danneggiare il microrganismo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

05A04375

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 2 del 1° febbraio 2001, con il quale il Gargano Bruno è stato nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Vista la nota del 9 dicembre 2004, con la quale la U.G.L. di Latina segnala il nominativo della dott.ssa Chinappi Valeria in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la dott.ssa Chinappi Valeria, nata a Latina il 10 maggio 1971, e residente a Latina in via Don Torello n. 85, è chiamata a far parte della commissione provinciale di conciliazione di Latina, in qualità di membro supplente, in sostituzione del sig. Gargano Bruno, dimissionario.

Latina, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A03877

DECRETO 13 aprile 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del Direttore pro-tempore dell'ex Ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 21 marzo 2005, prot. n. 3126 della UIL con la quale viene designato il sig. Mauro Spadaccini quale membro supplente in sostituzione del sig. Mauro Spadaccini quale membro supplente in sostituzione del sig. De Luca Gino;

Decreta:

Il sig. Mauro Spadaccini è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. De Luca Gino.

La Spezia, 13 aprile 2005

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

05A03934

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Speranza soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 24 agosto 1998 si riferisce all'esercizio 1997;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005;

Decreta:

La società cooperativa «La Speranza soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 718/122442, costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Accolla di Taranto in data 3 novembre 1972, repertorio n. 261755, raccolta n. 10636, codice fiscale n. 80003650738, omologato dal tribunale di Taranto in data 11 dicembre 1972, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A04348

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ersilia soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

non ha mai depositato il bilancio di esercizio;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Ersilia soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2745/292680, costituita per rogito notaio dott.ssa Angelina Latorraca di Lizzano in data 31 marzo 1998, repertorio n. 56430, raccolta n. 8519, codice fiscale n. 02309650733, omologato dal tribunale di Taranto in data 27 maggio 1998, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A04349

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ceramiche G. Erre Piccola soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione dal 2001;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 26 luglio 2002 si riferisce all'esercizio 2001;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Ceramiche G. Erre Piccola soc. coop. a r.l.» con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione BUSC n. 2673/290898, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito in Grottaglie in data 26 novembre 1999, repertorio n. 65657, raccolta n. 7865, codice fiscale n. 02285170730, omologato dal tribunale di Taranto in data 22 dicembre 1999, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A04350

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Libera soc. coop. sociale a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione dal 2000;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 30 maggio 2001 si riferisce all'esercizio 2000;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Libera soc. coop. sociale a r.l.» con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione BUSC n. 2402/272781, costituita per rogito notaio dott.ssa Luciana Chirizzi di Grottaglie in data 20 aprile 1994, repertorio n. 18215, raccolta n. 4417, codice fiscale n. 01992940732, omologato dal tribunale di Taranto in data 1° giugno 1994, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A04351

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «F.I.A.B. piccola soc. coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione dal 2000;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 27 giugno 2001 si riferisce all'esercizio 2000;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005;

Decreta:

La società cooperativa «F.I.A.B. piccola soc. coop. a r.l.», sede legale in Massafra (Taranto), posizione BUSC n. 2661/289732, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 3 settembre 1999, repertorio n. 171069, raccolta n. 23649, codice fiscale n. 02276710734, omologato dal tribunale di Taranto in data 6 ottobre 1999, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A04352

DECRETO 20 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Amerigo Vespucci soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione dal 2001;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 30 luglio 2002 si riferisce all'esercizio 2001;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Amerigo Vespucci soc. coop. a r.l.», con sede elegale in Taranto, posizione BUSC n. 2656/289727, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Fascolla di Taranto in data 1° febbraio 1999, repertorio n. 149417, raccolta n. 9883, codice fiscale n. 02238220731, omologato dal tribunale di Taranto in data 13 aprile 1999, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 20 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A04353

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2005.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G. P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P., con sede in Cammarata (Agrigento), via Roma n. 35, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» con decreto ministeriale 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2001 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art, 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P., con sede in Cammarata (Agrigento), via Roma n. 35, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Pecorino Siciliano» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterni, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Pecorino Siciliano».

Art. 3.

Il Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Pecorino Siciliano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Pecorino Siciliano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03884

DECRETO 13 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato O.C.P.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» con decreto ministeriale 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano D.O.P., con sede in Macomer (Nuoro), Corso Umberto I n. 226, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Romano»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03885

DECRETO 14 aprile 2005.

Modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 5 15, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Chioggia»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Venezia;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone»;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.VO.PI. San Benedetto del Tronto»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Termoli è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli»;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Pescara è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Abruzzo»;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.MO. Pesaro»;

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Rimini è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Rimini»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Ravenna è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ravenna»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Manfredonia è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio Gargano molluschi»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Roma è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.MO. Roma»;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento marittimo di Molfetta è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.MO. La Disfida di Barletta»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visti i decreti ministeriali 17 dicembre 1999 e 12 novembre 2002 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 in data 15 febbraio 2000 e n. 281 del 30 novembre 2002, concernenti la «sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto»;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002, affisso agli albi delle Capitanerie di porto con il quale è stato prorogato, da ultimo, la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002, avente ad oggetto i «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 2001 e 28 aprile 2004, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 2002 e n. 106 del 7 maggio 2004, concernenti il Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2004, concernente l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto al CO.GE.VO. di Ancona, CO.GE.VO. di Civitanova Marche e CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2004, concernente «funzioni della conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2002» che ha, tra l'altro, abrogato il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)*;

Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e duratura della cattura della risorsa molluschi nei compartimenti marittimi in cui è stato istituito e riconosciuto il consorzio di gestione per la pesca dei molluschi bivalvi al fine garantire le medesime modalità di prelievo a tutte le imprese operanti nella stessa area geografica;

Considerata altresì la necessità di continuare ad adottare idonee misure per assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un'equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materie per le quali continua ad essere dello Stato la potestà di legiferare;

Preso atto del verbale in data 10 marzo 2005 relativo alla seduta della Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi di cui ai citati decreti 5 agosto 2002 e 25 novembre 2004;

Ritenuto opportuno attuare la proposta formulata dal presidente della Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi, cav. Arturo Carpignoli, con nota n. 200509736 del 25 marzo 2005;

Ritenuto opportuno un ulteriore periodo di affidamento temporaneo dell'attività di gestione della pesca dei molluschi bivalvi preordinato ad una futura assegnazione definitiva della medesima attività ai consorzi già istituiti e riconosciuti;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

L'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 è rinnovato, in via sperimentale, per ulteriori cinque anni, con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. Ai fini del rinnovo dell'affidamento di cui al precedente articolo i consorzi sono tenuti a far pervenire, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza in bollo con allegata la seguente documentazione:

a) copia di tutti i provvedimenti di gestione adottati dal consorzio a decorrere dalla data di affidamento (fermi di pesca, turnazione dell'attività ecc.)

b) copia del verbale dell'assemblea o del consiglio di amministrazione del consorzio dal quale si rilevi la volontà della richiesta di affidamento della gestione della pesca;

c) relazione tecnica redatta del responsabile dell'istituto di ricerca di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 dal quale si evinca, tra l'altro, l'opportunità del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi del locale consorzio;

d) dettagliato elenco delle imprese/imbarcazioni aderenti al consorzio e numero delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento/area di riferimento;

e) dettagliato programma operativo di gestione e di tutela dei molluschi bivalvi, in relazione ai cinque anni di ulteriore affidamento.

Art. 3.

1. L'esame della documentazione prodotta da ciascun consorzio è affidato a comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, ferma restando la competenza della direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per il relativo provvedimento di rinnovo per i singoli consorzi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A04309

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2005.

Indizione di un bando per la selezione di progetti, per interventi di promozione e assistenza tecnica, per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 106, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di promozione e sviluppo di nuove imprese innovative;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001 che riserva 300 miliardi delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003 che stabilisce le modalità di gestione degli interventi;

Visti in particolare gli articoli da 7 a 11 di detta direttiva, che prevedono l'attuazione di interventi per la promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 15 gennaio 2004 con il quale sono stati destinati all'attuazione dei predetti interventi euro 22.937.069,73;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di gara, di specifici progetti per l'attuazione dei citati interventi e dei relativi soggetti attuatori;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. Ai fini dell'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico è indetto un bando per la selezione di specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori.

Art. 2

Progetti ammissibili

1. I progetti proposti possono riguardare una o più delle seguenti azioni:

a) predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;

b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;

c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;

d) attività di valutazione tecnologica dei progetti;

e) attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

2. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto deve essere finalizzato allo svolgimento di attività di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di nuove imprese innovative e le diverse azioni devono essere fra loro coordinate, e coerenti con le suddette finalità.

3. La durata del progetto non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, per data di avvio e data di ultimazione si intendono, rispettivamente, la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa, se il progetto si è avviato e concluso con attività svolte all'esterno, ovvero quelle all'uopo dichiarate dal soggetto attuatore se il progetto si è avviato e concluso con attività svolte direttamente.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I progetti di cui all'art. 2 possono essere presentati da università, enti di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%, purché dotati di stabile organizzazione. La partecipazione di soggetti diversi dalle università ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da società costituite sulla base dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca.

2. Qualora, al momento della presentazione del progetto, il soggetto di cui al comma 1 non sia ancora costituito, il progetto medesimo deve essere presentato da un soggetto promotore delegato formalmente da tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore, che deve presentare le caratteristiche di cui al medesimo comma 1; tale soggetto deve, comunque, essere costituito prima della stipula della convenzione di cui al successivo art. 6.

3. Ai fini dell'attuazione del progetto potrà essere chiesto al soggetto interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa) di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare di possedere risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto.

4. Il soggetto interessato non può delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilità del progetto, ferma restando la possibilità di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, purché l'apporto del soggetto attuatore resti significativo in relazione alle finalità del progetto stesso; inoltre lo stesso non potrà trarre dalla realizzazione del progetto benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.

Art. 4.

Costi ammissibili

1. Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 3,5 milioni di euro. Qualora il progetto preveda la concessione di aiuti alle imprese, il predetto limite può essere maggiorato di una quota pari all'ammontare del costo previsto per la concessione dei suddetti aiuti, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2.

2. Il costo di eventuali azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese non può essere superiore al 30% del costo totale finanziato del progetto.

3. Sono ammissibili, purché necessari per la realizzazione del progetto, i costi riguardanti:

personale interno impiegato nel progetto;

attrezzature;

materiali;

consulenze;

spese generali nella misura massima del 25% del costo del personale interno;

4. Nell'ambito di ciascun progetto, il costo delle attività di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non può superare il 5% del costo totale.

5. Non sono ammissibili i costi sostenuti in data antecedente la data di stipula della convenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero delle attività produttive di cui al successivo art. 6.

6. I costi sono ammissibili al netto dell'IVA salvo qualora la stessa risulti, ai sensi della vigente normativa, non detraibile per il soggetto attuatore.

7. I destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati.

8. Qualora le azioni di cui all'art. 2 prevedano la concessione di aiuti alle imprese gli stessi devono essere rivolti esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni comunitarie di cui all'art. 8, comma 4 della direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

Art. 5.

Criteri e procedure di selezione dei programmi

1. La selezione dei progetti viene effettuata mediante una specifica graduatoria formata da un'apposita commissione costituita con decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive della quale fanno parte anche due esperti designati dal Ministro delle attività produttive, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto per i seguenti elementi:

a) qualità del progetto: massimo 50 punti;

b) caratteristiche del soggetto proponente: massimo 30 punti;

c) impatto sui destinatari: massimo 20 punti.

2. Gli oneri per il funzionamento della commissione di cui al precedente comma 1 nonché per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 6 sono a carico delle disponibilità di cui all'art. 10 della direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

3. L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla commissione secondo la griglia di seguito esposta.

4. Per quanto riguarda gli elementi di cui al comma 1, lettera *a)*, la commissione assegnerà i punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche:

a) numero di azioni proposte e coordinamento tra le stesse: fino a punti 20;

b) innovatività del progetto: fino a punti 10;

c) interventi volti a realizzare i risultati di ricerche: fino a punti 10;

d) capacità di coinvolgimento di investitori nel capitale di rischio di nuove imprese: fino a punti 10.

5. Per quanto riguarda gli elementi di cui al comma 1, lettera *b)*, la commissione assegnerà i punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche del soggetto proponente:

a) misura della partecipazione finanziaria del soggetto proponente alla realizzazione del progetto: fino a punti 15;

b) struttura organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto, figure professionali coinvolte e loro complementarietà: fino a punti 10;

c) radicamento nel territorio (accordi/intese con enti locali, con imprese, con eventuali «incubatori» già presenti nel territorio di riferimento): fino a punti 5.

6. Per quanto riguarda gli elementi di cui al comma 1, lettera *c)*, la commissione assegnerà i punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche:

a) ubicazione delle azioni previste in aree depresse: fino a punti 15;

b) innovatività del campo di operatività dei destinatari: fino a punti 5.

7. I progetti saranno finanziati scorrendo la graduatoria in ordine decrescente fino a concorrenza delle risorse a disposizione.

Art. 6.

Rapporti tra il Ministero delle attività produttive e il soggetto attuatore

1. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive ed i soggetti attuatori selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il soggetto attuatore e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, compresa la facoltà del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalità e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.

2. Le modalità di trasferimento delle risorse dal Ministero delle attività produttive al soggetto attuatore assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.

3. All'atto della stipula della convenzione il Ministero delle attività produttive versa un acconto al soggetto attuatore pari al 15% dello stanziamento.

4. I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero delle attività produttive sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto attuatore con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non può superare il 95% del totale delle risorse stanziate.

5. Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore e approvazione da parte del Ministero delle attività produttive di apposita relazione finale di esecuzione.

6. Il Ministero delle attività produttive, con il supporto di esperti incaricati dal direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, provvederà a svolgere attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura, completa della documentazione prevista, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Le candidature devono essere presentate, sottoscritte dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio A5, via Giorgione 2/b - 00147 Roma, anche a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti; sulla busta deve essere indicato quanto segue: «Progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003». Le candidature inviate successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

2. Alla candidatura deve essere allegata una presentazione del soggetto proponente e del progetto che intende realizzare secondo lo schema di cui all'allegato n. 2.

In particolare la presentazione deve contenere:

a. una prima parte relativa all'organismo proponente;

b. una seconda parte relativa al progetto, nella quale gli interessati dovranno illustrare quali azioni intendano attuare tra quelle di cui al precedere art. 2, corredata della tabella finanziaria relativa all'intervento, riportante il costo totale ripartito per anno, la quota a carico dei privati e la quota pubblica.

3. Nel caso di candidatura presentata da un soggetto non ancora costituito, devono essere dettagliatamente fornite le informazioni, relative sia al costituendo soggetto attuatore, sia ai componenti della sua compagine sociale, necessarie per consentire la verifica del possesso delle caratteristiche di cui all'art. 3 nonché della capacità di realizzazione del progetto proposto.

4. Il Ministero delle attività produttive può richiedere eventuali integrazioni di documentazione ritenuta necessaria per la selezione dei progetti.

5. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 224

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ministero delle attività produttive

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Proposta di candidatura per l'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico (Direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003).

Spett.le Ministero delle attività produttive
D.G.C.I.I. - Via del Giorgione, 2b
00147 Roma

RACCOMANDATA A/R

Il sottoscritto ____,

in qualità di legale rappresentante del (soggetto proponente)____________________

forma giuridica ____________________ con sede legale in ____________________.

prov. ________ CAP ________ via e numero civico ____________________,

tel. ______________ fax ______________ e-mail ______________

(nel caso in cui il soggetto proponente sia ancora da costituire i dati suddetti devono essere indicati con riferimento al soggetto promotore delegato formalmente dagli altri soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore, in relazione ai quali devono essere indicati i dati di seguito previsti. Alla presente domanda dovrà inoltre essere allegata copia autentica delle deleghe o procure a presentare)

Denominazione____

forma giuridica____________________con sede legale in ____________________

prov.______________CAP______________via e numero civico____________________

tel.______________fax______________e-mail______________

Denominazione____

forma giuridica____________________con sede legale in ____________________

prov.______________CAP______________via e numero civico____________________

tel.______________fax______________e-mail______________

Denominazione____

forma giuridica____________________con sede legale in ____________________

prov.__________________CAP________________via e numero civico______________________________

tel.______________________fax________________________e-mail________________________________

Natura / forma giuridica del costituendo soggetto attuatore:

____

____

____

Persona incaricata di seguire la pratica: ____

telefono ___________________ fax __________________ e-mail __________________

In relazione al progetto dal titolo____,
dettagliato nella Scheda Tecnica allegata al presente modulo di domanda e riguardante le seguenti azioni:

A) Predisposizione di studi di fattibilità tecnica economica e finanziaria ☐

B) Realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie ☐

C) Assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa ☐

D) Attività di valutazione tecnologica dei progetti ☐

E) Attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori ☐

Da realizzare presso:
la sede di[1] ____sita nel comune di _________ Prov_____
Cap._______ via__________________________________
la sede di ____sita nel comune di _________ Prov_____
Cap._______ via__________________________________
la sede di ____sita nel comune di _________ Prov_____
Cap._______ via__________________________________
la sede di ____sita nel comune di _________ Prov_____
Cap._______ via__________________________________

Dal costo complessivo previsto di ……………………………….. migliaia di Euro

Della durata complessiva di …………… mesi

[1] indicare la denominazione del soggetto o dei soggetti, anche non partecipanti direttamente al progetto, che mettono a disposizione le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto.

Con il/i seguente/i ambito/i di intervento[2]:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

CHIEDE

Che tale progetto venga ammesso alla selezione dei progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003 . A tal fine

DICHIARA

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

SI ALLEGANO

a. Presentazione del soggetto proponente ❐

b. Presentazione del progetto ❐

c. Atto costitutivo e Statuto ❐

d. Deleghe/procure (nel caso di soggetto attuatore non ancora costituito) ❐

e. *(Eventuali)* lettere d'intenti da parte di investitori rese ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui all'art. 5 comma 4 punto d) dalle quali si evinca la disponibilità:
   - a investire nel capitale di rischio delle imprese destinatarie delle azioni ❐

     oppure
   - a fornire servizi di natura finanziaria nell'ambito del progetto diverse da quelle di cui al punto precedente ❐

f. *(Eventuali)* lettere di manifestazione d'interesse al progetto rese ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui all'art. 5 comma 5 punto c) da parte di associazioni di categoria, enti pubblici, consorzi di imprese ecc. ❐

(*Nel caso di candidatura presentata da soggetto promotore la documentazione di cui alle lettere a) e c) deve essere fornita anche con riferimento ai soggetti che parteciperanno nel costituendo soggetto attuatore come sopra indicati)*

Data ……………………………………… timbro e firma[3]

---

[2] Indicare uno o più comparti d'attività cui sono prioritariamente rivolte le azioni del progetto

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ALLEGATO 2

- A -
SCHEDA SOGGETTO PROPONENTE[1]

Denominazione:____

Natura giuridica ____

codice fiscale______________________partita IVA ______________________

Sede legale: ____

via e numero civico ______________________ prov.________ CAP__________

tel.______________________ fax ______________ e-mail______________

Sede operativa[2]: ______________________

via e numero civico ______________________ prov.________ CAP__________

tel.______________________ fax ______________ e-mail______________

Rappresentante legale: ____

Settore di attività[3]: ____

Data di costituzione ______________________ scadenza ______________

iscrizione alla C.C.I.A.A.[4] ______________al n. __________ dal __________

iscrizione presso il Reg. Imprese[5] di ______________ al n. __________ dal __________

Compagine sociale:

Riportare caratteristiche ed indicazione nominativa dei soci che detengono almeno il 20% delle quote nonché di tutte le università o enti di ricerca a prescindere dalla quota di partecipazione

Nominativo / Denominazione / Ragione sociale	Settore di attività	Residenza / Sede legale	Quota percentuale detenuta

[1] In caso di soggetto non ancora costituito, la presente scheda dovrà essere compilata per tutti i soggetti che faranno parte della sua compagine sociale; le informazioni previste devono essere rese, ove possibile, anche con riferimento al futuro soggetto attuatore a firma del soggetto promotore.
[2] Se vi sono più sedi operative, elencare per ciascuna i dati richiesti.
[3] Indicare il settore di attività con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ATECO 2002.
[4] Compilare solo qualora il soggetto attuatore sia un'impresa.
[5] Compilare solo qualora il soggetto attuatore sia un'impresa.

Solo in caso di società costituite sulla base dell' art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297:

Nominativo	Università o Ente di ricerca di provenienza	Qualifica o tipologia del rapporto[6]	Quota societaria posseduta

La società è/sarà costituita nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti delle Università o Enti di appartenenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297:

SI ❒ NO ❒

Partecipazioni detenute:

Denominazione / Ragione sociale	Settore di attività	Sede legale	Quota percentuale detenuta

Dati economico-finanziari del soggetto riferiti agli ultimi tre esercizi contabili chiusi e approvati:

	Esercizio …………	Esercizio …………	Esercizio …………
Attivo immobilizzato			
Patrimonio netto			
Debiti a medio / lungo termine			
Fatturato			
Utili / Perdite netti (o disavanzo)			

Il regolamento di contabilità permette la gestione separata nell'ambito del proprio bilancio degli stanziamenti presunti per il progetto:

SI ❒ NO ❒

Modalità:

____

____

[6] Specificare se trattasi di professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, c. 6, della L 27 dicembre 1997, n. 449

Sono già state ottenute risorse pubbliche (comunitarie, statali, regionali) per altri progetti analoghi:
SI ❐ NO ❐

Se si, indicare quali e per quali progetti:

____

____

____

____

<u>Ulteriori informazioni utili</u>

Il soggetto dovrà fornire brevi indicazioni (non più di dieci righe per tema) riguardanti i temi di seguito indicati:

- L'ambito geografico di operatività del soggetto proponente: se comunitario (indicare in quali Stati membri), nazionale, regionale (indicare le regioni interessate) o locale.
- Esperienza pregresse in ambiti correlati alle azioni presentate (devono essere indicati i soggetti / organismi, istituzionali e non, con i quali si sono avuti rapporti di partnership nello svolgimento di simili attività);
- Efficacia nella gestione di eventuali precedenti azioni analoghe a quelle proposte (brevetti registrati / numero di start-up assistiti / numero di imprese assistite ecc.);
- Programmi e iniziative in corso;

Il sottoscritto ……………………..……………………………………..…. in qualità di ………..…………………………………………………………………..... del soggetto attuatore / promotore ………………………………………………………………. forma giuridica ……………...…………………… con sede legale in ………….………………………………………… prov. ……….., CAP …………………… consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda, composta di n. __ fogli numerati e composti progressivamente da l a ___, e nell'altra documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.

Luogo e data: …………………………… timbro e firma[7]

……………………………………………

[7] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

- B -

SCHEDA PROGETTO

1. Titolo del Progetto:

2. Descrizione generale del progetto:
(Qualora il progetto sia diretto a realizzare i risultati di ricerche, ciò deve essere debitamente illustrato)

3. Durata complessiva del progetto: _________ mesi

4. Azioni previste (come da singole schede di dettaglio allegate):

a) predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria ❐
breve descrizione del contenuto

b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie ❐
breve descrizione del contenuto

c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa ❐
breve descrizione del contenuto

d) attività di valutazione tecnologica dei progetti ❒

breve descrizione del contenuto

e) attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori ❒

breve descrizione del contenuto

5. Struttura:

Descrizione della struttura organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto, indicando nominativamente le posizioni di responsabilità:

- Figure professionali impegnate e relative responsabilità nell'ambito del progetto:

- Strutture tecniche disponibili (laboratori di ricerca, collaudo, aule, uffici, infrastrutture tecniche, ecc):

6. *(Eventuali)* modalità di coinvolgimento nella realizzazione del progetto di soggetti terzi (soggetti istituzionali, imprese, associazioni ecc.) con particolare riferimento all'eventualità di interventi finalizzati alla partecipazione di tali soggetti al capitale di rischio delle imprese innovative:

7. Tempi di realizzazione:

Raffigurare mediante un Diagramma di Gantt lo sviluppo temporale del progetto e delle azioni previste evidenziandone l'eventuale sovrapposizione:

Indicare i principali aspetti temporali e funzionali riguardanti il coordinamento tra le varie azioni evidenziandone le sinergie.

8. Costi di ciascuna azione e costo complessivo del progetto ripartiti per anno:
a titolo esemplificativo si riporta un fac-simile (riferito ad una sola annualità) del prospetto che deve essere compilato:

	ANNO……..			TOTALE		
Azioni	Costi per i quali si richiede un'agevolazione pubblica	Costi a carico del proponente	Totale	Costi per i quali si richiede un'agevolazione pubblica	Costi a carico del proponente	Totale
A.						
Personale						
Materiali						
Attrezzature						
Consulenze						
Spese generali						
B.						
C.						
D.						
E.						
Totale costo azioni						
Progettazione, gestione, monitoraggio						
Totale costo progetto						

9. Indicare le modalità previste per la partecipazione finanziaria dei destinatari (descrizione della tipologia dei costi a carico dei destinatari).

Il sottoscritto …………………………..………………………………………..… in qualità di ………..…………………………………………………………………….... del soggetto attuatore / promotore …………………………………………………………. forma giuridica ……………...……………………… con sede legale in ……………………………………………………. prov. ……….., CAP …………………… consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Progetto e nelle n_____ Schede Azione allegate corrispondono al vero.

Data ……………………………………… timbro e firma[1]

[1] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- C -
SCHEDA AZIONE

1. Azione: ____

2. Da realizzare presso:

la sede di[2] ______________________ sita nel comune di ________ Prov_____
Cap._______ via ______________________
la sede di ______________________ sita nel comune di ________ Prov_____
Cap._______ via ______________________
la sede di ______________________ sita nel comune di ________ Prov_____
Cap._______ via ______________________
la sede di ______________________ sita nel comune di ________ Prov_____
Cap._______ via ______________________

3. Durata in mesi: ______________________

4. Descrizione del contenuto e finalità (con evidenza degli aspetti innovativi previsti):
*(non più di 10 righe)*____

5. Destinatari finali (indicare, degli aspiranti imprenditori o delle imprese in start-up, i settori di operatività) e ambito territoriale di riferimento per l'azione (nazionale, regionale, locale):
*(non più di 10 righe)*____

[2] indicare la denominazione del soggetto o dei soggetti, anche non partecipanti direttamente al progetto, che mettono a disposizione le strutture.

6. Motivazioni all'azione, anche in rapporto all'eventuale esistenza di interventi analoghi già in corso, illustrando il contesto entro il quale l'azione sarà realizzata (indicare altresì le modalità utilizzate per l'analisi e la valutazione dei fabbisogni del contesto di riferimento che hanno condotto alla formulazione della proposta; qualora siano in corso interventi analoghi evidenziare le condizioni di non sovrapposizione e indicare eventuali sinergie auspicabili):

(non più di 10 righe)

7. Risultati attesi (indicare, quantificandoli ove possibile, i risultati che saranno raggiunti al termine dell'azione, utilizzando indicatori fisici ove significativi):

(non più di 10 righe)

8. Descrizione delle modalità di monitoraggio dei risultati:

(non più di 10 righe)

12. Qualora le azioni prevedano la concessione di aiuti alle imprese devono essere indicate le modalità attraverso le quali si garantisce il rispetto della normativa comunitaria in materia e devono essere indicati i seguenti elementi (nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8, comma 4 della direttiva 3 febbraio 2003):

a) requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari;

b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;

c) intensità dell'aiuto ed eventuale ammontare minimo e/o massimo;

d) modalità e termini per la richiesta delle agevolazioni;

e) spese ammissibili e periodo di ammissibilità;

f) documentazione da presentare;

g) modalità di concessione delle agevolazioni;

h) modalità di erogazione delle agevolazioni;

i) modalità di rendicontazione da parte dei destinatari finali dei costi sostenuti;

j) modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli nei confronti dei destinatari finali.

05A04234

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Hermada - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Terracina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1999 n. 108/1999 con il quale la società cooperativa «Hermada - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Tommaso Abballe ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mauro Del Zotto Falascina, nato a Latina il 23 giugno 1960, ivi domiciliato in via Sezze, n. 8, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Tommaso Abballe, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03987

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2005.

Impegno ed erogazione dei contributi pari a € 40.000.000,00, previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus, destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 052/TPL del 25 febbraio 2004, con il quale si e provveduto ad impegnare la somma di € 40.000.000,00 a decorrere dall'anno 2004 e sino all'anno 2018;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 9 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 40.000.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 037/TPL/2003;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse, si autorizza il pagamento della somma di € 40.000.000,00, per l'anno finanziario 2005, sul capitolo 8151 - piano di gestione 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 037/TPL del 5 maggio 2003.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2005	C/c n.
Abruzzo	1.328.400,00	31195
Basilicata	1.154.000,00	31649
Calabria	1.380.000,00	31789
Campania	4.466.400,00	31409
Emilia-Romagna	2.744.800,00	30864
Lazio	5.542.800,00	31183
Liguria	2.004.400,00	32211
Lombardia	6.017.200,00	30268
Marche	1.401.600,00	31118
Molise	668.400,00	31207
Piemonte	3.428.000,00	31930
Puglia	2.646.400,00	31601
Toscana	3.070.000,00	30938
Umbria	917.200,00	31068
Veneto	3.230.400,00	30522
Totale . . .	40.000.000,00	—

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

Il capo del Dipartimento trasporti terrestri
FUMERO

05A03718

DECRETO 7 marzo 2005.

Erogazione dei contributi, previsti dall'articolo 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico, in occasione dello svolgimento delle Universiadi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10 della stessa legge n. 194/1998, che autorizza la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto dirigenziale n. 012/TPL del 30 novembre 2000, con il quale è stata impegnata la somma di L. 461.538.462 per l'anno 2000 e fino all'anno 2012;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere per il corrente anno al pagamento della somma di € 238.364,72;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 238.364,72 per l'anno finanziario 2005 a favore della regione Sicilia sul capitolo 8151 - piano di gestione 2 - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

Il capo del Dipartimento trasporti terrestri
FUMERO

05A03719

DECRETO 7 marzo 2005.

Erogazione dei contributi, previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, a favore delle regioni a statuto speciale della provincia autonoma di Trento, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus, destinati al trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre quindici anni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge suindicata, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Tenuto conto che, in base alla norma citata, il finanziamento quindicennale è stato ripartito tra le regioni e le province indicate, secondo un piano adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 014/TPL del 20 marzo 2001, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto dirigenziale n. 015/TPL del 3 aprile 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 20 miliardi, sul capitolo 7056, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 10.329.137,98 a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento, così come indicato nel precitato piano di ripartizione;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di € 10.329.137,98 per l'anno finanziario 2005, sul capitolo 8151 - piano di gestione 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto ministeriale n. 014/TPL del 20 marzo 2001.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni ente intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuno di essi:

Enti	Quote competenza 2005	C/c n.
Friuli Venezia-Giulia	1.691.293,05	22714
Sardegna	2.129.455,09	22709
Sicilia.	5.112.716,72	22721
Valle d'Aosta	636.584,77	22719
Provincia autonoma di Trento	759.088,35	22715
Totale . . .	10.329.137,98	—

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

Il capo del Dipartimento trasporti terrestri
FUMERO

05A03720

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 aprile 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 maggio 2003, ed in particolare il progetto n. 3798 presentato dalla Oldrati guarnizioni industriali S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3798 presentato dalla Oldrati guarnizioni industriali S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 21 gennaio 2003;

Considerato che, nella scheda relativa al predetto progetto n. 3798 presentato dalla Oldrati guarnizioni industriali S.p.a. per mero errore materiale è stato indicato, quale costo ammissibile, un importo pari a € 4.165.700,00 ripartito in € 2.331.800,00 di ricerca industriale e € 1.833.900,00 di sviluppo precompetitivo anziché, quale costo ammissibile, un importo pari a € 3.259.359,49 ripartito in € 1.980.612,21 di ricerca industriale e € 1278.747,28 di sviluppo precompetitivo;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 3798 presentato dalla Oldrati guarnizioni industriali S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 3798 presentato dalla Oldrati guarnizioni industriali S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di € 216.386,86 così come il credito agevolato è diminuito di € 561.363,62.

. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 3798 presentato dalla Oldrati guarnizioni industriali S.p.a., è ridotto di € 777.750,48.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3798

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3798 del 16/01/2001 Comitato del 27/05/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio di innovative membrane in elastomeri, monoforo, cilindriche, di grosse dimensioni, per vasi di espansione ed autoclavi, ottenute tramite stampaggio in unico pezzo

Inizio: 18/04/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 16/01/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A.
VILLONGO (BG)

• Costo Totale ammesso Euro 3.259.359,49

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.980.612,21
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.278.747,28

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.980.612,21	€ 1.278.747,28	€ 3.259.359,49
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.980.612,21	€ 1.278.747,28	€ 3.259.359,49

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3798

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	849.933,14
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.054.646,38

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A04232

DECRETO 15 aprile 2005.

Modifiche al decreto interministeriale 17 aprile 2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la conferenza dei rettori delle università italiane, il consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare la lettera *c)* la quale dispone che l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto in particolare l'art. 9 del predetto decreto n. 270/2004 il quale dispone che i corsi di studio universitari sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 e delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, con il quale sono stati definiti le procedure per l'attivazione dei corsi di studio universitari e i requisiti minimi strutturali, ivi compresi quelli per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio in teledidattica;

Viste le note ministeriali d'indirizzo del 17 febbraio, 18 marzo e 6 aprile 2005, relative all'avvio delle procedure di verifica dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio e di definizione dell'offerta formativa delle università statali e non statali;

Vista inoltre la nota del Ministro della salute del 10 aprile 2005, con la quale viene prospettata la necessità e l'urgenza di soddisfare il fabbisogno formativo per i profili professionali delle aree socio-sanitarie anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, fermo restando la esigenza di svolgimento della formazione abilitante attraverso il ricorso al convenzionamento con le strutture del servizio sanitario nazionale e con la rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico vigilati dal predetto Ministero;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare al suddetto decreto interministeriale del 17 aprile 2003 modificazioni e integrazioni preordinate a ricondurre anche le università telematiche di cui all'art. 2, comma 2, nel

contesto della programmazione universitaria di cui al precitato art. 1-*ter* del decreto-legge n. 7/2005 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Ritenuto altresì di condividere la prospettata esigenza di potenziare l'offerta formativa dei profili del personale socio-sanitario di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Decreta:

Al decreto interministeriale 17 aprile 2003 di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, 4, comma 3, 6, comma 1, lettera *b)* e 7, comma 2, la locuzione «3 novembre 1999, n. 509» è sostituita da «22 ottobre 2004, n. 270»;

b) all'art. 5, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: «1. Per i fini di cui all'art. 6, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, di cui all'art. 3 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto, nonché delle disposizioni dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, motivati pareri in ordine alle istanze per l'accreditamento dei corsi di studio a distanza, formulate nel rispetto delle linee generali di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'art. 1-*ter* del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.»;

c) all'art. 8, alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo:

«È fatta salva la possibilità, per i corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie, di attivare le procedure di cui all'art. 6, previa stipula di apposite convenzioni con le università, sedi della facoltà di medicina e chirurgia, con le strutture del servizio sanitario nazionale e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

05A04308

DECRETO 20 aprile 2005.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» ed in particolare l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali»;

Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 5 aprile 2005;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2005-2006, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2005/2006 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, com-

ma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica di cui al comma precedente consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

logica e cultura generale

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e 18 per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione ai corsi ha inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei giorni e con le specificazioni di seguito indicati:

studenti comunitari e studenti non comunitari di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonché studenti non comunitari residenti all'estero:

medicina e chirurgia: 6 settembre 2005;

medicina veterinaria: 7 settembre 2005.

Art. 3.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza;

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 8 settembre 2005. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi direttamente finalizzati alla formazione di architetto

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, citata in premesse, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 2 settembre 2005, con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 5.

Prova di ammissione in scienze della formazione primaria

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

cultura storico-letteraria;

cultura scientifico-matematica;

cultura pedagogica e didattica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 19 settembre 2005, con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

2) per i corsi direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura storico-letteraria, cultura scientifico-matematica, cultura pedagogica e didattica.

Art. 7.

Studenti in situazione di handicap

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 8.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 9.

Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica di cui all'art. 2

1. Il M.I.U.R. si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione stipulata tra il direttore generale del Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti ed il direttore dello stesso Consorzio, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica di cui all'art. 2, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.

2. Le Note tecniche connesse alle predette prove di ammissione sono contenute nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» viene predisposta l'informativa, di cui allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

I temi che seguono sono da intendere come aree nelle quali accertare, oltre a conoscenze specifiche, le capacità critiche e creative e le strutture logiche di pensiero. Le conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli esami di Stato.

Logica e cultura generale

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni dirette e indirette, di interpretarle. di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti. scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

Biologia

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.

Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi. struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici. aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli. eteri, ammine. aldeidi. chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: biomolecole: glicidi. lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici.

Fisica e Matematica

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. legge di gravitazione universale, 1º, 2º e 3º principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica.

Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti.

Primo e secondo principio della termodinamica.

Ottica e acustica: fenomeni acustici e ottici elementari e loro applicazioni (riflessione, rifrazione, dispersione).

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro. Potenza, effetto Joule. Generatori e accumulatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza. ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze. superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola. dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità. Nozione di esperimento casuale e di evento. Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Logica - Cultura generale

Le prove sono mirate ad accertare le capacità di analizzare un testo sul piano lessicale. sintattico e logico; interpretare. riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze. implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati rigorosamente.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico- architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento:

della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti. assonometrie).

Matematica e Fisica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi). calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio. misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti). probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura. calore. calore specifico, dilatazione dei corpi).

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Logica e cultura generale

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; di individuare, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; di elaborare correttamente inferenze, conclusioni, implicazioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non rigorosamente giustificati.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura storico-letteraria

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica. di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali. di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica. economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

Cultura scientifico-matematica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza - estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

Biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi;

Chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica;

Fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo;

Scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia. l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate;

Matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali, ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi); calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

Cultura pedagogica e didattica

La prova è mirata ad accertare:

a) la capacità di collegare le diverse teorie pedagogiche presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società;

b) la capacità di individuare le diverse teorie dell'apprendimento umano implicate nei principali modelli didattici contemporanei;

c) la capacità di formulare correttamente un problema educativo ricavato dalla lettura di un caso relativo alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.

ALLEGATO 1

NOTE TECNICHE PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA, E IN MEDICINA VETERINARIA

Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del CINECA — alla presenza di personale del Ministero — delle scatole in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove.

A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrità delle predette scatole e degli stessi plichi, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato.

Ogni plico contiene:

1) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

2) i quesiti relativi alla specifica prova di ammissione;

3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;

4) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 sono contraddistinti da un medesimo codice identificativo. Pertanto, la sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti su indicati comporta la sostituzione integrale del plico.

Relativamente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione del predetto modulo e, pertanto, dell'intero plico a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo ed ininfluente ai fini della determinazione del punteggio.

I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei devono indicare che lo studente:

ha la facoltà di trascrivere il proprio codice identificativo onde individuare sul sito web del Ministero il punteggio attribuitogli;

deve far uso esclusivamente di penna nera;

deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica;

ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la sua volontà, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta;

deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;

al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio;

che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova;

che la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova.

La commissione ha cura, in presenza del candidato:

di chiudere la busta contenente il modulo risposte, che non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova;

di trattenere:

1) il modulo delle risposte non utilizzato e annullato dal candidato;

2) i fogli in cui risultano i quesiti relativi alla prova;

3) il foglio anagrafica.

Il materiale relativo alle prove di ammissione, reso dagli studenti, è conservato dall'università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti che venga fatta successivamente da parte di studenti interessati.

La commissione, al termine di ciascuna prova, provvede a:

1) far inserire tutte le buste consegnate dai candidati in uno o più contenitori;

2) far sigillare nell'aula, alla presenza di almeno due studenti, i contenitori.

Il presidente della commissione d'esame provvede:

ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

ad invitare almeno due studenti presenti in aula a firmare sugli stessi lembi;

a redigere, al termine di ciascuna prova di ammissione, un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi loro consegnati ed il numero di quelli effettivamente utilizzati; ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova.

Ogni università, a cura del responsabile amministrativo, al termine di ciascuna giornata di prova di ammissione, provvede alla consegna al CINECA del o dei contenitori sigillati, affinché lo stesso consorzio possa determinare il punteggio relativo ai singoli elaborati.

Gli atenei provvedono successivamente alla restituzione al M.I.U.R. dei plichi non utilizzati per ciascuna prova, che devono risultare perfettamente chiusi e dei verbali dei presidenti delle commissioni d'esame.

Il M.I.U.R., verificato il corretto svolgimento di tutte le procedure stabilite e la corrispondenza tra quanto riportato nei verbali ed i plichi restituiti:

autorizza il CINECA alla trasmissione telematica alle università dei punteggi determinati affinché le commissioni di esame possano procedere all'abbinamento studente/elaborato/punteggio conseguito;

provvede alla pubblicazione sul proprio sito web, per ciascun modulo di risposte, del relativo codice di identificazione, del punteggio conseguito per ogni argomento d'esame e della determinazione del risultato finale conseguito.

Le università, all'avvenuta ricezione dei risultati, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

ALLEGATO 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, «CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI»

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria.

La prova di ammissione è stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo consorzio.

I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco.

La pubblicazione dei codici identificativi, del punteggio conseguito per ciascun argomento d'esame e del risultato finale, avviene sul sito web del M.I.U.R.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova.

Titolare del trattamento dei dati:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - direttore generale per lo studente e il diritto allo studio - Piazza Kennedy, 20 - Roma.

Responsabile del trattamento dei dati:

direttore del CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati;

unità di personale del CINECA, designati dal direttore del consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1996/2003:

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i (dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggionamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco (dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

05A04377

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi, entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali (61 studi in vigore, a decorrere dal periodo d'imposta 2004).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, com-ma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 61 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 61 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2005, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2005.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei 61 studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2004, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Per questi studi si è proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si può avvalere del regime fiscale agevolato delle attività marginali.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e),* del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 61 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e del 24 marzo 2005, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2005, possano presentare apposita domanda all'Ufficio locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2005.

Tale termine che differisce da quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreto ministeriale 31 luglio 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e 19 aprile 2001: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attività professionali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio, 8 marzo e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003, 18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attività professionali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003 e 14 luglio 2004: approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005: approvazione di 61 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 17 MARZO E 24 MARZO 2005.

61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2004	**LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro)**
SG96U - Altre attività di manutenzione e soccorso stradale	5.981
SK29U - Geologi	2.868
TD01U - Fabbricazione e commercio di prodotti di pasticceria	19.716
TD02U - Fabbricazione di paste alimentari	13.415
TD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali	19.328
TD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini	13.460
TD06U - Fabbricazione di ricami	7.095
TD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia	13.580
TD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento	10.840
TD08U - Fabbricazione di calzature	16.881
TD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno	14.187
TD09B - Lavorazione del legno	11.518
TD10B - Confezione biancheria	9.972
TD16U - Confezione su misura di vestiario	5.104
TD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta	7.456
TD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo	15.465
TD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo	14.956
TD32U - Meccanica pesante	18.263
TD34U - Fabbricazione di protesi dentarie	11.005
TG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori	9.616
TG34U - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	9.238
TG36U - Servizi di ristorazione	22.103
TG37U - Bar e caffè, gelaterie	17.959
TG39U - Agenzie di mediazione immobiliare	10.071
TG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori edili	11.622
TG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio	8.549
TG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie	8.764
TG70U - Servizi di pulizia	14.874
TG72A - Trasporto con taxi	12.989
TG74U - Studi e laboratori fotografici	6.847
TG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari	16.220
TK01U - Attività degli studi notarili	25.823
TK03U - Attività tecniche svolte da geometri	5.101
TK04U - Attività degli studi legali	5.612
TK05U - Servizi contabili e consulenze del lavoro	9.657
TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori	6.340
TK16U - Amministrazione di beni immobili	4.910
TK18U - Studi di architettura	5.294
TK20U - Attività professionale svolta da psicologi	4.637
TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici	19.793

61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2004	**LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro)**
TM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande	15.031
TM03B - Commercio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e abbigliamento	9.438
TM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli vari	7.094
TM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie	9.467
TM04U - Farmacie	25.823
TM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi	12.000
TM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali	11.426
TM07U - Commercio al dettaglio di merceria	7.472
TM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi	11.797
TM09A - Commercio di autoveicoli	15.794
TM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori	19.660
TM10U - Commercio di parti ed accessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori	13.631
TM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli	9.380
TM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	13.100
TM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile	14.548
TM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria	11.650
TM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura	22.369
TM27B - Commercio al dettaglio di pesce	18.455
TM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa	8.555
TM29U - Commercio al dettaglio di mobili	13.889
TM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi	11.063

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 61 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004 APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 17 MARZO E 24 MARZO 2005

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 61 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2004, approvati con decreti ministeriali del 17 marzo e 24 marzo 2005.

L'elaborazione è stata condotta sui dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per i precedenti provvedimenti, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.

Studi di settore 2005

PERIODO D'IMPOSTA 2004

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il modello, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2005 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione di tale modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello UNICO 2005, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte generale" sono contenute le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla modalità di compilazione dei singoli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte specifica" di ogni singolo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il modello deve essere utilizzato dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, una delle attività per le quali risultano approvati i relativi studi di settore.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato, nel 2004, il maggiore ammontare:
- dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata;
- dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.

Si precisa che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2005, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, il modello può essere, altresì, utilizzato per indicare i dati relativi anche ad attività svolte in maniera secondaria, per le quali:
- risultano approvati i relativi studi di settore;
- è stata tenuta annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi o compensi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi o compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi o compensi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F (per le imprese) o quadro G (per i professionisti). I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

ATTENZIONE
Sono tenuti alla compilazione del presente modello anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

ATTENZIONE
Tutte le norme richiamate nelle istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite al nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

3. APPLICAZIONE DEI CODICI DI ATTIVITÀ ATECOFIN 2004

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004. Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione.
La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I modelli relativi agli studi di settore sono stati predisposti sulla base dei nuovi codici di attività ATECOFIN 2004. La nuova classificazione introdotta non comporta particolari problemi ai fini dell'applicazione degli studi di settore, considerato che, nella maggior parte dei casi, anche con la nuova classificazione si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente all'introduzione dei nuovi codici.
Tuttavia, come già evidenziato nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004, in particolari ipotesi, potrebbe accadere che, per effetto della nuova classificazione ATECOFIN 2004:
1. alcune attività, che con la precedente classificazione non erano assoggettate ad alcun studio di settore (o ai parametri), rientrino, con la nuova classificazione, in un codice di attività per il quale trova applicazione lo studio di settore (o i parametri);
2. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate ad un determinato studio, con la nuova classificazione siano state incluse in uno studio diverso da quello precedentemente applicato;
3. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate a parametri, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ad uno studio di settore;
4. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate a studi di settore, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ai parametri;
5. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate a studi o a parametri, con la nuova classificazione non siano assoggettabili né ad uno studio di settore né ai parametri.

In tutte le predette ipotesi, il contribuente sarà comunque tenuto ad applicare la disciplina (studio di settore o parametri) vigente prima dell'introduzione della nuova classificazione ATECOFIN 2004.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il soggetto, per effetto esclusivamente dell'introduzione dei nuovi codici ATECOFIN 2004, venisse incluso in uno studio diverso da quello precedentemente applicato, lo stesso dovrà indicare nel quadro RF, RG o RE del modello UNICO 2005 il codice ATECOFIN 2004 relativo alla propria attività esercitata, mentre nell'allegato studi di settore dovrà indicare il codice attività ATECOFIN 2004 collegato allo studio di settore applicabile precedentemente alla introduzione dei nuovi codici di attività.
Nel caso in cui precedentemente all'introdu-

zione dei nuovi codici ATECOFIN 2004 il contribuente fosse soggetto a parametri ed ora, invece, risulti applicabile uno studio di settore, lo stesso dovrà indicare nel quadro RF, RG o RE del modello UNICO 2005 il nuovo codice e sempre nel medesimo quadro, la causa di inapplicabilità contraddistinta con il codice 4. In tal modo al contribuente sarà applicabile la metodologia di controllo sulla base dei parametri.

Trova comunque applicazione la nuova classificazione ATECOFIN 2004 per gli studi approvati o revisionati sulla base dei nuovi codici di attività ATECOFIN 2004 (studi approvati o revisionati con provvedimenti successivi al 1° gennaio 2004).

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. *hanno iniziato o cessato l'attività nel corso* del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce, inoltre, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le *due attività (quella cessata e quella iniziata)* siano contraddistinte da codici attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali *l'impresa non ha ancora* iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, *Industria, Artigianato e Agricoltura;*
f) relativamente ai professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni.

In tal caso, gli studi di settore restano però *eventualmente applicabili con riferimento alle* attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

ATTENZIONE

Per i contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata, l'apertura ovvero la chiusura nel corso dell'anno di un punto di produzione o vendita, comporta l'esclusione dall'applicazione dagli studi di settore nel caso in cui l'attività esercitata nelle predette unità locali è compresa in uno studio di settore per il quale sussiste la causa d'inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita.

Qualora la predetta attività venga esercitata *in un solo punto di produzione o di vendita,* non costituisce comunque causa di esclusione la chiusura e la contemporanea apertura nell'anno del punto di produzione o di vendita, sempreché l'attività svolta rientri nel medesimo studio di settore. In tale ipotesi, nell'apposito quadro B, occorrerà indicare i dati dell'unità locale esistente alla data del 31 dicembre 2004.

Non costituisce, in ogni caso, causa di esclusione dagli studi, l'apertura ovvero la chiusura di uno o più punti di produzione o di vendita qualora l'attività esercitata nelle predette unità locali è compresa in uno studio di settore per il quale non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in *più punti di produzione o vendita (c.d. multipunto naturali).* In tal caso l'indicazione della data di chiusura e/o di apertura dovrà essere riportata nelle note esplicative contenute nella procedura GE.RI.CO.

5. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

I decreti di approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi, *hanno previsto che gli stessi non si applicano:*

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) *nel caso di esercizio di due o più attività* d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di *un punto di produzione e di più punti di vendita* in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, *centri di raccolta, uffici.*

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici:

SD17U, SD39U, SD40U, SD41U, SD42U, SD43U, SD44U, SD45U, SD46U, SD48U, SD49U, SG38U, SG40U, SG41U, SG42U, SG48U, SG52U, SG53U, SG54U, SG55U, SG68U, SG69U, SG72B, SG73A, SG73B, SG76U, SG77U, SG78U, SG79U, SG81U, SG82U, SG83U, SG85U, SG87U, SG88U, SG89U, SG90U, SG91U, SG92U, SG93U, SG94U, SG95U, SG96U, SM11B, SM18B, SM22A, SM22B, SM22C, SM23U, SM24U, SM31U, SM33U, SM34U, SM36U, SM37U, SM40B, SM41U, SM44U, SM45U, SM46U, SM81U, SM82U, SM83U, SM84U, SM86U, TG31U, TG34U, TG36U, TG37U, TG39U, TG44U, TG50U, TG61A, TG61B, TG61C, TG61D, TG61E, TG61F, TG61G, TG61H, TG66U, TG67U, TG70U, TG72A, TG74U, TG75U, TM01U, TM02U, TM03A, TM03B, TM03C, TM03D, TM04U, TM05U, TM06A, TM06B, TM07U, TM08U, TM09A, TM09B, TM10U, TM15A, TM16U, TM19U, TM20U, TM27A, TM27B, TM28U, TM29U, TM40A, TD01U, TD02U, TD04A, TD04B, TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD09A, TD09B, TD10B, TD12U, TD18U, TD19U, TD20U, TD32U, TD34U.

Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 3), non sussiste per lo studio di settore SM13U in quanto non prevista dal relativo decreto di approvazione.

Si precisa tuttavia che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuove, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti:

- interessati dallo studio di settore SG96U per i quali tale obbligo decorre a partire dal 1° maggio 2005;
- che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
  a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
  b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27giugno 2002, n.58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2004, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2004.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999. In tal caso vengono meno le citate cause di inapplicabilità.

I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non sono tenuti agli obblighi di annotazione separata. Per tali contribuenti l'ammontare complessivo dei ricavi è comunque determinato sulla base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente, tenendo conto delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 e, pertanto, vengono meno le citate cause di inapplicabilità.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero che vi hanno provveduto facoltativamente per il periodo d'imposta 2004, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Cooperative

Costituisce ulteriore condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività d'impresa da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile.

Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli *studi* di settore.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta. Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Generalmente, non devono essere mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

Si fa presente inoltre che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto *il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili*. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza, mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

Si precisa, inoltre, che per alcuni studi è stato previsto sia il quadro G (dati contabili previsti per coloro i quali esercitano l'attività in forma di lavoro autonomo) sia il quadro F (dati contabili previsti per coloro i quali esercitano l'attività in forma d'impresa).

7. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software GE.RI.CO., reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia del-

le entrate, è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.gov.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio).

Per conoscere l'ammontare dei ricavi o compensi *presunti sulla base degli studi di settore*, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce altresì indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili *con riferimento a comportamenti normali* degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi indicati nella Tabella 1 allegata alle presenti istruzioni, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla *congruità, possono essere utilizzate per* la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si *adeguano spontaneamente*, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2004;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

*Ai soggetti che esercitano le attività economi*che comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Si fa presente che, per il periodo d'imposta 2004, sono stati approvati alcuni studi di settore riguardanti le attività dei professionisti, nonché alcuni studi appartenenti al comparto manifatturiero interessati dalla crisi congiunturale del settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero per i quali è stata prevista l'applicazione *"monitorata" degli stessi*. Nella Tabella 1, allegata alle presenti istruzioni, vengono indicati i predetti studi.

8. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i *responsabili dell'assistenza fiscale dei centri* costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti abilitabili), possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili *ed extracontabili comunicati all'Amministra*zione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel re*gistro dei beni ammortizzabili o nel libro* degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei *fatti la cui rappresentazione è richiesta at*traverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato *decreto legislativo n. 241 del 1997* viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Ammini*strazione finanziaria e rilevanti ai fini del*l'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi o compensi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

TABELLA 1 - ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2004 E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (CLASSIFICAZIONE ATECOFIN 2004)

■ **MANIFATTURE**

SD03U **(in vigore dal 1998)**
15.61.1 Molitura del frumento
15.61.2 Molitura di altri cereali
15.61.3 Lavorazione del risone
15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie

SD05U **(in vigore dal 2002)**
15.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
15.12.0 Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
15.13.0 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

SD10A **(in vigore dal 1998)**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone

SD11U **(in vigore dal 2002)**
15.41.1 Produzione di olio di oliva grezzo
15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi
15.42.1 Produzione di *olio di oliva raffinato*
15.42.2 Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

SD13U **(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002)**
17.30.0 Finissaggio dei tessili

SPERIMENTALE
SD14U **(in vigore dal 1999)**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre *assimilate*
17.17.0 Preparazione e filatura di altre fibre tessili
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili
17.60.0 Fabbricazione di tessuti a maglia

SD15U **(in vigore dal 2002)**
15.51.1 Trattamento igienico del latte
15.51.2 Produzione dei derivati del latte

SD17U * **(in vigore dal 2002)**
25.13.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
25.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
25.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
25.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
25.24.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

SD21U **(in vigore dal 1999)**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto

SD22U **(in vigore dal 2000)**
31.50.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche

SD23U **(in vigore dal 2002)**
20.51.2 Laboratori di corniciai

SD24A **(in vigore dal 2000)**
52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

SD24B **(in vigore dal 2000)**
18.30.2 Confezione di articoli in pelliccia

SD25U **(in vigore dal 2000)**
18.30.1 Preparazione e tintura di pellicce
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio

SD26U **(in vigore dal 2000)**
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle

SD27U **(in vigore dal 2000)**
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

SD28U **(in vigore dal 2001)**
26.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
26.15.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio
26.15.3 Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori

SD29U **(in vigore dal 2000)**
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

SD30U **(in vigore dal 2002)**
37.10.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

SD31U **(in vigore dal 2002)**
24.51.1 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
24.51.2 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
24.52.0 Fabbricazione di profumi e cosmetici
24.63.0 Fabbricazione di oli essenziali

SD33U **(in vigore dal 2000)**
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
36.22.1 *Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed* oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

SD35U **(in vigore dal 2001)**
22.11.0 Edizione di libri
22.13.0 Edizione di riviste e periodici
22.15.0 Altre edizioni
22.22.0 Altre stampe di arti grafiche
22.23.0 Legatoria, rilegatura di libri
22.24.0 Lavorazioni preliminari alla stampa
22.25.0 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa

SD36U **(in vigore dal 2001)**
27.10.0 Siderurgia
27.21.0 Fabbricazione di tubi di ghisa
27.31.0 Stiratura a freddo
27.32.0 Laminazione a freddo di nastri
27.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
27.34.0 Trafilatura
27.51.0 Fusione di ghisa
27.52.0 Fusione di acciaio
27.53.0 Fusione di metalli leggeri
27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi

SD37U **(in vigore dal 2001)**
35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

SD38U **(in vigore dal 2001)**
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.

SD39U * **(in vigore dal 2003)**
24.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24.30.0 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

SD40U * **(in vigore dal 2003)**
31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.10.2 *Lavori di impianto tecnico*, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
31.20.2 Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo
31.30.0 Fabbricazione di fili e cavi isolati
31.40.0 Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici
31.61.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
31.62.1 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)

SD41U * **(in vigore dal 2003)**
30.01.0 Fabbricazione di macchine per ufficio
30.02.0 Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica
31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)
32.10.0 Fabbricazione di *tubi e valvole elettronici* e di altri componenti elettronici
32.20.1 Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
32.20.3 Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi
32.30.0 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
33.10.1 *Fabbricazione di apparecchi elettromedicali* (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)
33.20.1 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
33.20.2 Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
33.20.3 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
33.20.4 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione
33.20.5 Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
33.30.0 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)
33.50.0 Fabbricazione di orologi

SD42U * **(in vigore dal 2003)**
33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

SD43U * **(in vigore dal 2003)**
33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e *accessori, riparazione e manutenzione*)
33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)

SD44U * (in vigore dal 2003)
34.30.0 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
35.41.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
35.42.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

SD45U * (in vigore dal 2003)
15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè
51.37.A Commercio all'ingrosso di caffè

SD46U * (in vigore dal 2003)
24.11.0 Fabbricazione di gas industriali
24.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
24.15.0 Fabbricazione di concimi e di composti azotati
24.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
24.20.0 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
24.41.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
24.42.0 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
24.61.0 Fabbricazione di esplosivi
24.62.0 Fabbricazione di colle e gelatine
24.64.0 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
24.66.3 Trattamento chimico degli acidi grassi
24.66.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
24.66.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
24.66.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
24.70.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

SD47U (in vigore dal 2001)
21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone

SD48U * (in vigore dal 2003)
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche
35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

SD49U * (in vigore dal 2003)
36.15.0 Fabbricazione di materassi

TD01U * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD01A, SD01B e SM14U)
15.52.0 Produzione di gelati
15.81.2 Produzione di pasticceria fresca
15.82.0 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
15.84.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria

TD02U * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD02U)
15.85.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

TD04A * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD04B, SD04C, SD04D)
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali
14.11.2 Estrazione di pietre da costruzione
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
14.13.0 Estrazione di ardesia
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino
14.50.1 Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)

TD04B * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD04A, SD04E)
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

TD06U * MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD06U)
17.54.6 Fabbricazione di ricami

TD07A * MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD07A)
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria

TD07B * MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD07B/C/D/E/F/G)
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro
18.22.A Confezione di abbigliamento esterno
18.22.B Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia
18.23.A Confezione di biancheria intima, corsetteria
18.23.B Confezione di maglieria intima
18.24.2 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
18.24.3 Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento
18.24.A Confezione di cappelli
18.24.B Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
18.24.C Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia

TD08U * MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD08U)
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

TD09A * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SD09A/B/D/E)
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
36.13.0 Fabbricazione di mobili per cucina
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale

TD09B * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD09C)
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno

TD10B * MONITORATO (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD10B)
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

TD12U * (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SD12U)
15.81.1 Produzione di prodotti di panetteria
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane

TD16U (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD16U)
18.22.2 Confezione su misura di vestiario

TD18U * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD18U)
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

TD19U * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD19U)
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili

TD20U * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD20U)
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
28.40.1 Produzione di pezzi di metallo fucinati
28.40.2 Produzione di pezzi di metallo stampati
28.40.3 Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
28.62.A Fabbricazione di utensileria a mano
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
28.74.1 Fabbricazione di filettatura e bulloneria
28.74.2 Fabbricazione di molle
28.74.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
28.75.1 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
28.75.2 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
28.75.3 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

TD32U * (evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD32U)
28.52.0 Lavori di meccanica generale
28.62.B Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici
29.11.1 Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
29.11.2 Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
29.12.0 Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori

29.21.2 Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori
29.22.1 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
29.23.2 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
29.24.1 Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica
29.24.2 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione)
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
29.24.4 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)
29.24.5 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori)
29.24.6 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
29.41.0 Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili
29.42.0 Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.43.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.53.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.54.1 Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.2 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.56.2 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.56.3 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
29.56.4 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

TD34U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SD34U)**
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)

■ SERVIZI

SG33U **(in vigore dal 1998)**
93.02.B Servizi degli istituti di bellezza

SG38U * **(in vigore dal 2002)**
52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

SG40U * **(in vigore dal 2002)**
70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12.0 Compravendita di beni immobili
70.20.0 Locazione di beni immobili

SG41U * **(in vigore dal 2003)**
74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione

SG42U * **(in vigore dal 2002)**
74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

SG46U **(in vigore dal 1998)**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli

SG48U * **(in vigore dal 2002)**
52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

SG51U **(in vigore dal 1998)**
92.31.H Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

SG52U * **(in vigore dal 2002)**
74.82.1 Confezionamento di generi alimentari
74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari

SG53U * **(in vigore dal 2002)**
74.85.2 Traduzioni e interpretariato
74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni

SG54U * **(in vigore dal 2002)**
92.72.2 Sale giochi e biliardi

SG55U * **(in vigore dal 2002)**
93.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse

SG56U **SPERIMENTALE (in vigore dal 2000)**
85.14.A Laboratori di analisi cliniche

SG58U **(in vigore dal 1999)**
55.22.0 Campeggi ed aree attrezzate per roulotte
55.23.1 Villaggi turistici

SG60U **(in vigore dal 2000)**
92.72.1 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

SG68U * **(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)**
60.24.0 Trasporto di merci su strada

SG69U * **(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002)**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione

SG72B * **(in vigore dal 2000)**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri

SG73A * **(in vigore dal 2001)**
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
63.11.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

SG73B * **(in vigore dal 2001)**
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti
64.12.0 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali

SG76U * **(in vigore dal 2002) Il codice di attività 55.30.B "Servizi di ristorazione in self-service" a decorrere dal 2004 è stato inserito nello studio di settore TG36U**
55.51.0 Mense
55.52.0 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

SG77U * **(in vigore dal 2002)**
61.10.0 Trasporti marittimi e costieri
61.20.0 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
63.22.0 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua

SG78U * **(in vigore dal 2002)**
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

SG79U * **(in vigore dal 2002)**
71.10.0 Noleggio di autovetture
71.21.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

SG81U * **(in vigore dal 2002)**
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
71.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

SG82U * **(in vigore dal 2002)**
74.14.5 Pubbliche relazioni
74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria

SG83U * **(in vigore dal 2002)**
92.61.2 Gestione di piscine
92.61.3 Gestione di campi da tennis
92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
92.61.5 Gestione di palestre sportive
92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

SG85U * **(in vigore dal 2002)**
92.34.1 Sale da ballo e simili

SG87U * **(in vigore dal 2002)**
74.14.1 Consulenza finanziaria
74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali

SG88U * **(in vigore dal 2001)**
74.85.3 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

SG89U * **(in vigore dal 2001)**
74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura

SG90U * **(in vigore dal 2003)**
05.01.1 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
05.01.2 Pesca in acque dolci e servizi connessi

SG91U * **(in vigore dal 2003)**
67.20.1 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

SG92U * **(in vigore dal 2003)**
74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

SG93U * **(in vigore dal 2003)**
74.87.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

SG94U * **(in vigore dal 2003)**
92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video
92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video
92.20.0 Attività radiotelevisive

SG95U * **(in vigore dal 2003)**
93.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali

SG96U * **(in vigore dal 2004)**
50.20.5 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale

TG31U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG31U, SG32U, SG43U, SG47U, SG49U)**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
50.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori

TG34U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG34U)**
93.02.A Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

TG36U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG35U, SG36U, SG62U)**
55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
55.30.A Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
55.30.B Servizi di ristorazione in self-service
55.30.C Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo

TG37U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG37U, SG63U, SG64U)**
55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
55.40.A Bar e caffè
55.40.B Bottiglierie ed enoteche con somministrazione
55.40.C Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo

TG39U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG39U)**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare

TG44U * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SG44U, SG65U)**
55.10.A Alberghi e motel, con ristorante
55.10.B Alberghi e motel, senza ristorante
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

TG50U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SG50U, SG71U)**
45.41.0 Intonacatura
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici

TG61A * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61A)**
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

TG61B * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61B)**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

TG61C * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61C)**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

TG61D * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61D)**
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

TG61E * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61E)**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

TG61F * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61F)**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

TG61G * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61G)**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

TG61H * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61H)**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

TG66U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG66U)**
72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0 Edizione di software
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.40.0 Attività delle banche di dati
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica

TG67U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG67U)**
93.01.1 Attività delle lavanderie industriali
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

TG70U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG70U)**
74.70.1 Servizi di pulizia

TG72A * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG72A)**
60.22.1 Trasporti con veicoli da piazza
60.22.2 Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

TG74U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG74U)**
74.81.1 Studi fotografici
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

TG75U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SG75U)**
45.31.0 *Installazione di impianti elettrici e tecnici*
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.42.0 Posa in opera di infissi

■ PROFESSIONISTI

SPERIMENTALI

SK02U **(in vigore dal 2000)**
74.20.F Studi di ingegneria

SK06U **(in vigore dal 2001)**
74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono *attività in materia di amministrazione,* contabilità e tributi

SK10U **(in vigore dal 2001)**
85.12.1 Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale
85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia
85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialistici

SK17U **(in vigore dal 2000)**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali

SK19U **(in vigore dal 2001)**
85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti

SK22U **(in vigore dal 2001)**
85.20.0 Servizi veterinari

SK23U **(in vigore dal 2002)**
74.20.2 Servizi di ingegneria integrata

SK24U **(in vigore dal 2002)**
74.14.B Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari

SK25U **(in vigore dal 2002)**
74.14.A Consulenze fornite da agronomi

SK26U **(in vigore dal 2003)**
63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

SK27U **(in vigore dal 2003)**
72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0 Edizione di software
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica

SK28U **(in vigore dal 2003)**
92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo
92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

MONITORATI

SK29U **(in vigore dal 2004)**
73.10.F Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
74.20.4 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

TK01U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK01U)**
74.11.2 Attività degli studi notarili

TK03U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK03U)**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri

TK04U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK04U)**
74.11.1 Attività degli studi legali

TK05U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK05U)**
74.12.A Servizi forniti dai dottori commercialisti
74.12.B Servizi forniti dai ragionieri e periti commerciali
74.14.2 Consulenze del lavoro

TK08U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK08U)**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori

TK16U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK16U)**
70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

TK18U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK18U)**
74.20.E Studi di architettura

TK20U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK20U)**
85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi

TK21U **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SK21U)**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici

■ COMMERCIO

SM11A **(in vigore dal 2001)**
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano

52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti

SM11B * **(in vigore dal 2001)**
51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano
51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

SM12U **(in vigore dal 2000)**
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi

SM13U **(in vigore dal 2002)**
52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

SM15B **(in vigore dal 2001)**
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione

SM17U ** **(in vigore dal 2000) Il codice di attività 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffè" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore SD45U**
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina

SM18A ** **(in vigore dal 2000)**
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

SM18B * **(in vigore dal 2001)**
51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi

SM21A ** **(in vigore dal 2000)**
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi

SM21B ** **(in vigore dal 2000)**
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande

SM21C ** **(in vigore dal 2000)**
51.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

SM21D ** **(in vigore dal 2000)**
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

SM21E ** **(in vigore dal 2000)**
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

SM21F ** **(in vigore dal 2000)**
51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51.37.B Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie
51.38.3 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

SM22A * **(in vigore dal 2001)**
51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo
51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico

SM22B * **(in vigore dal 2001)**
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

SM22C * **(in vigore dal 2001)**
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

SM23U * **(in vigore dal 2001)**
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

SM24U * **(in vigore dal 2001)**
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

SM25A ** **(in vigore dal 2000)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli

SM25B ** **(in vigore dal 2000)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

SM26U ** **(in vigore dal 2000)**
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
51.57.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)

SM30U **(in vigore dal 2001)**
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

SM31U * **(in vigore dal 2001)**
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria

SM32U **(in vigore dal 2001)**
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

SM33U * **(in vigore dal 2002)**
51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce

SM34U * **(in vigore dal 2002)**
51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.47.8 Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio

SM35U **(in vigore dal 2001)**
52.33.1 Erboristerie

SM36U * **(in vigore dal 2001)**
51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

SM37U * **(in vigore dal 2001)**
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

SM39U **(in vigore dal 2002)**
52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

SM40B * **(in vigore dal 2002)**
52.62.A Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi
52.63.A Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi

SM41U * **(in vigore dal 2003)**
51.84.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

SM42U **(in vigore dal 2002)**
52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

SM43U **(in vigore dal 2002)**
52.46.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio

SM44U * **(in vigore dal 2002)**
52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio

SM45U * **(in vigore dal 2002)**
52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato

SM46U * **(in vigore dal 2002)**
51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici

SM47U **(in vigore dal 2003)**
52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

SM48U **(in vigore dal 2002)**
52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

SM80U **(in vigore dal 2003)**
50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

SM81U * **(in vigore dal 2003)**
51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento

SM82U * **(in vigore dal 2003)**
51.52.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51.52.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

SM83U * **(in vigore dal 2003)**
51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

SM84U * **(in vigore dal 2003)**
51.81.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.82.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.83.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.86.0 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
51.87.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.88.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

SM85U **(in vigore dal 2003)**
52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

SM86U * **(in vigore dal 2003)**
52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

TM01U * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM01U, SM27C)**
52.11.2 Supermercati
52.11.3 Discount di alimentari
52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

TM02U * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SM02U)**
52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

TM03A * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03A)**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande

TM03B * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03B)**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

TM03C * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03C)**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
52.62.B Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52.63.B Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari

TM03D * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM03D)**
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

TM04U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM04U)**
52.31.0 Farmacie

TM05U * **(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM05A, SM05B)**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

TM06A * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SM06A, SM06C)**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
52.44.B Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia

TM06B * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM06B)**
52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

TM07U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM07U)**
52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria

TM08U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce i precedenti studi di settore SM08A, SM08B)**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero

TM09A * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM09A)**
50.10.0 Commercio di autoveicoli

TM09B * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM09B)**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

TM10U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM10U)**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori

TM15A * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM15A)**
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52.73.0 Riparazioni di orologi e di gioielli

TM16U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM16U)**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

TM19U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM19U)**
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili

TM20U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM20U)**
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio

TM27A * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM27A)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

TM27B * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM27B)**
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

TM28U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM28U)**
52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti

TM29U * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM29U)**
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili
52.44.A Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica

TM40A * **(evoluzione in vigore dal 2004, sostituisce il precedente studio di settore SM40A)**
52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante

* Studi di settore per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità legata all'esercizio dell'attività in più luoghi di produzione o vendita

** Studi di settore per i quali la predetta causa di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale

05A04587

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 18 aprile 2005.

Istituzione ed attivazione della Sezione operativa territoriale di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del 7 maggio 2001, ed in particolare:

il comma 2 dell'art. 6 che attribuisce alle Direzioni regionali le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali;

il comma 5 dell'art. 7 che attribuisce al direttore regionale competente la facoltà di modificare, per particolari esigenze, su proposta del responsabile di unità di livello dirigenziale, l'organizzazione interna di ciascun ufficio dirigenziale;

il comma 2 dell'art. 9 che prevede che gli uffici periferici continuano ad operare, quali uffici dell'Agenzia, fino alla data di attivazione dei corrispondenti nuovi uffici;

Vista la nota prot. 62585 del 16 novembre 2004 della Direzione della circoscrizione doganale di Napoli, relativa alla richiesta di istituzione di uffici doganali presso l'Interporto Sud Europa di Caserta;

Vista la nota prot. 191 del 14 gennaio 2005 della Centrale Agenzia, Area gestione tributi e rapporti con gli utenti;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi Uffici delle dogane, ed in particolare sezioni operative territoriali;

Considerato che al riguardo è stata data informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL sottoscritto il 28 maggio 2004;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Articolo unico

Istituzione ed attivazione della Sezione operativa territoriale di Caserta

A far data dal 1° luglio 2005 viene istituita ed attivata, in via provvisoria, la Sezione operativa territoriale di Caserta, ubicata presso l'Interporto Sud Europa sito nel comune di Maddaloni (Caserta), dipendente dalla Direzione della circoscrizione doganale di Napoli.

La Sezione operativa assume le competenze, relativamente alla provincia di Caserta, dell'attività di accertamento nel settore doganale.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane, restano in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, in quanto applicabili.

Napoli, 18 aprile 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A04381

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 marzo 2005.

Aggiornamento, per il trimestre aprile-giugno 2005, delle tariffe dei gas diversi da gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 55/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2005;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 238/04 (di seguito: deliberazione n. 238/04).

Considerato che rispetto al valore definito nella deliberazione n. 238/04, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre aprile-giugno 2005 modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera

di diminuire, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005, di 1, 121 Euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale diminuzione è pari a 0,112178 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg);

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° aprile 2005.

Milano, 30 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A03876

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 24 marzo 2005.

Proroga della concessione dell'acqua minerale denominata «S. Niccolò», in Bardineto, alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., in Altare. (Deliberazione n. 476).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919 del 6 novembre 1980, con la quale è stata rilasciata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «S. Niccolo» nel territorio del comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni 20 (venti), su una superficie di ettari 77, alla Società Alfa Sirio S.p.a., con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4;

il decreto del dirigente dell'ufficio attività estrattive n. 1832 del 23 dicembre 1998, con il quale è stato preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Alfa Sino S.p.a. nella Società Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare (Savona) - regione Lipiani (codice fiscale n. 00123140097);

la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 1123 dell'11 ottobre 2000, con la quale è stata prorogata la suddetta concessione, per durata di anni tre, al fine di consentire alla società titolare di completare l'iter per il nuovo riconoscimento ministeriale, ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992, dell'acqua minerale in oggetto;

l'istanza 30 aprile 2003, con la quale la Società Terme Vallechiara S.p.a. ha richiesto alla regione Liguria un'ulteriore proroga della concessione anzidetta di almeno tre anni, non essendo ancora completato l'iter per il riconoscimento ministeriale di cui sopra;

Dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 16, sesto e settimo comma, della legge regionale n. 33/1977, ed in particolare è stata data comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona, alla Comunità montana Alta Val Bormida ed al comune di Bardineto, della presentazione, da parte della Società Term Vallechiara S.p.A., dell'istanza di proroga in argomento, e la medesima istanza è stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'albo pretorio del comune di Bardineto;

Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del sesto comma dell'art. 16 citato;

Considerato che si è reso necessario, da parte del servizio attività estrattive, richiedere integrazioni documentali;

Atteso che con decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2003) ed un «errata-corrige» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004), è stato modificato il decreto ministeriale n. 542/1992 nella parte relativa ai parametri delle acque minerali naturali, per cui la Società Vallechiara S.p.a. deve effettuare una nuova serie di analisi stagionali al fine del riconoscimento ministeriale sopracitato;

Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di proroga, dal quale emerge che la Società Terme Vallechiara S.p.a., una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale di cui sopra, intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento di acqua minerale in oggetto mediante la realizzazione di uno stabilimento per l'imbottigliamento;

Verificato che la concessione è dotata, al momento, delle sole opere di presa, che risultano in buone condizioni e che la Società Terme Vallechiara S.p.a. ha sempre corrisposto regolarmente alla regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato che sussistono, nei confronti della Ditta richiedente, i requisiti di capacità tecnico-economica, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/1977, in relazione alla possibilità di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale «S. Niccolò», in quanto la stessa e già titolare di altra concessione per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani Fonte del Lupo»;

Vista la nota del 1° settembre 2004 con cui la Prefettura di Genova ha comunicato — a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 — che a carico dei componenti l'organo di amministrazione della Società Terme Vallechiara S.p.a., non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti previsti dalla normativa antimafia;

Ritenuto quindi di poter concedere il rinnovo della concessione in oggetto per un periodo di anni 3, allo scopo di consentire alla ditta richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e di presentare alla regione domanda di rinnovo della concessione, nonché contestuale domanda di autorizzazione sanitaria concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai sensi della legge regionale n. 33/1977 e e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Giacomo Gatti;

Delibera:

1. Di concedere alla Società Terme Vallechiara S.p.a., indicata nelle premesse, un rinnovo di anni 3; a decorrere dalla data di pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della concessione di acqua minerale «S. Niccolò» sita nel territorio del comune di Bardineto (Savona); la superficie della concessione suddetta di ettari 77 è indicata con linea verde continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

2. La predetta ditta è tenuta:

a) a corrispondere alla regione Liguria, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni, il canone annuo anticipato

di euro 393,47, così come adeguato con decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonché la tassa sulle concessioni regionali pari a euro 1.666,09;

b) a far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ai proprietari ed ai possessori de fondi interessati entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;

3. Restano ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le prescrizioni a suo tempo impartite con deliberazione della giunta regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Genova, 24 marzo 2005

Il segretario: MARTINERO

05A03967

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 18 aprile 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Liquidazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, a favore del comune di Carrara. (Ordinanza
n. A/23).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n. A/l del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che il commissario con la predetta ordinanza A/l ha destinato tra l'altro € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Richiamata altresì l'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito del suddetto evento alluvionale nella forma del contributo per l'autonoma sistemazione e del contributo di prima assistenza;

Vista la nota trasmessa il 15 aprile 2005, prot. n. 13260, con la quale il comune di Carrara ha individuato i nuclei familiari evacuati e quantificato in € 3.500,00 l'importo complessivo da erogare per l'autonoma sistemazione relativa al primo trimestre anno 2005 e precisamente per n. 3 nuclei familari il contributo copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005 e per n. 1 nucleo familiare copre il periodo dal 1° gennaio 2005 all'8 febbraio 2005 data di rientro nell'abitazione;

Considerato che nella nota citata il comune dà atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione, nonché allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004, prot. 120/11187/10.3.2, ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara di complessivi € 3.500,00 per la corresponsione dei contributi per l'autonoma sistemazione relativa al primo trimestre anno 2005;

Ordina:

1. Di liquidare a favore del comune di Carrara l'importo complessivo pari a € 3.500,00 per la corresponsione di contributi per l'autonoma sistemazione relativa al primo trimestre anno 2005.

2. Di imputare la suddetta liquidazione per l'importo complessivo di € 3.500,00 a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003.

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. A/2, che il comune di Carrara provveda all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilità dei fondi.

4. Di prevedere che il comune di Carrara invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuata l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, gli atti di impegno, mandati di pagamento e relative quietanze.

5. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 aprile 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A04307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Ancona

Con decreto del Ministero dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Ancona, fraz. Montagnolo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A03886

Riesame di due prodotti esplodenti declassificati dalla ditta Firestar S.r.l.

Ai sensi degli articoli 6 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che i prodotti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7», riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973), rispettivamente con provvedimenti n. 559/C.7824- XV.J(1650) e n. 559/C.5634-XV.J(1920) del Ministero dell'interno, notificati in data 5 luglio 1999 alla ditta Firestar s.r.l., nella persona del sig. Bertolo Ivano quale amministratore della ditta, saranno sottoposti al riesame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta che si terrà in data 17 maggio 2005, per la successiva classificazione in una categoria dell'Allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, tenuto conto degli orientamenti più recenti e maggiormente tuzioristici dell'incolumità pubblica.

L'Ufficio competente presso il quale gli interessati potranno prendere visione degli atti e far pervenire documentazione o memorie è il Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S. - Ufficio per l'Amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi, via Cesare Balbo n. 39, Roma. Il procedimento di riclassificazione si concluderà entro centottanta giorni dalla presente comunicazione.

Avverso il provvedimento di riclassificazione degli artifici pirotecnici, sopra menzionati, potrà essere esperito ricorso al T.A.R. del Lazio entro novanta giorni ed al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

05A04591

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 aprile 2005

Dollaro USA	1,2957
Yen giapponese	136,24
Lira cipriota	0,5818
Corona ceca	30,499
Corona danese	7,4460
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67750
Fiorino ungherese	252,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,2715
Corona svedese	9,1805
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	39,435
Franco svizzero	1,5374
Corona islandese	81,67
Corona norvegese	8,1430
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3620
Leu romeno	36180
Rublo russo	35,9890
Nuova lira turca	1,8031
Dollaro australiano	1,6565
Dollaro canadese	1,6191

Yuan cinese	10,7239
Dollaro di Hong Kong	10,1017
Rupia indonesiana	12386,89
Won sudcoreano	1291,94
Ringgit maltese	4,9236
Dollaro neozelandese	1,7669
Peso filippino	70,130
Dollaro di Singapore	2,1191
Baht tailandese	51,110
Rand sudafricano	7,9067

Cambi del giorno 2 maggio 2005

Dollaro USA	1,2863
Yen giapponese	135,54
Lira cipriota	0,5823
Corona ceca	30,385
Corona danese	7,4454
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67625
Fiorino ungherese	252,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4288
Zloty polacco	4,2637
Corona svedese	9,1994
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	39,345
Franco svizzero	1,5402
Corona islandese	81,20
Corona norvegese	8,1365
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3550
Leu romeno	36226
Rublo russo	35,7580
Nuova lira turca	1,7838
Dollaro australiano	1,6481
Dollaro canadese	1,6189
Yuan cinese	10,6461
Dollaro di Hong Kong	10,0288
Rupia indonesiana	12264,87
Won sudcoreano	1287,71
Ringgit maltese	4,8878
Dollaro neozelandese	1,7621
Peso filippino	69,557
Dollaro di Singapore	2,1067
Baht tailandese	50,830
Rand sudafricano	7,8403

Cambi del giorno 3 maggio 2005

Dollaro USA	1,2856
Yen giapponese	135,23
Lira cipriota	0,5823
Corona ceca	30,323
Corona danese	7,4443
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67995
Fiorino ungherese	251,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,2295
Corona svedese	9,2249
Tallero sloveno	239,55
Corona slovacca	39,270
Franco svizzero	1,5438
Corona islandese	82,24
Corona norvegese	8,1440
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3550
Leu romeno	36230
Rublo russo	35,7850
Nuova lira turca	1,7673
Dollaro australiano	1,6625
Dollaro canadese	1,6153
Yuan cinese	10,6403
Dollaro di Hong Kong	10,0226
Rupia indonesiana	12258,20
Won sudcoreano	1288,81
Ringgit maltese	4,8852
Dollaro neozelandese	1,7731
Peso filippino	69,712
Dollaro di Singapore	2,1078
Baht tailandese	50,827
Rand sudafricano	7,8801

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04588 - 05A04589 - 05A04592

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 2005 è stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

al Capo Dipartimento del servizio per le informazioni e la sicurezza militare Nicola Calipari, con la seguente motivazione:

«Capo Dipartimento del servizio per le informazioni e la sicurezza militare - già distintosi per avere personalmente condotto molteplici, delicatissime azioni in zona ad altissimo rischio - assumeva il comando dell'operazione volta a liberare la giornalista Giuliana Sgrena, sequestrata da terroristi in Iraq.

Prodigandosi con professionalità e generosità, sempre incurante del gravissimo rischio cui consapevolmente si esponeva, animato da altissimo senso del dovere, riusciva a conseguire l'obiettivo di restituire la libertà alla vittima del sequestro, mettendola in salvo.

Poco prima di raggiungere l'aeroporto di Bagdad, nel momento in cui l'autovettura sulla quale viaggiava veniva fatta segno di colpi d'arma da fuoco, con estremo slancio di altruismo, faceva scudo alla connazionale con il suo corpo, rimanendo mortalmente colpito.

Altissima testimonianza di nobili qualità civili, di profondo senso dello Stato e di eroiche virtù militari, spinte fino al supremo sacrificio della vita.». - Bagdad, 4 marzo 2005.

05A04393

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

esaminata la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» e del relativo disciplinare di produzione,

Ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PERGOLA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Pergola» è riservata ai vini:

«Pergola» rosso;

«Pergola» novello;

«Pergola» passito;

che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Aleatico per non meno del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone, Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non può superare le 10 Tonn/Ha.

Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purché la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% vol per il «Pergola» rosso;

10,50% vol per il «Pergola» Passito;

10,50% vol per il «Pergola» novello.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.

Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:

70% per i vini «Pergola» rosso;

40% per i vini «Pergola» Passito;

70% per i vini «Pergola» novello.

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.

Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» Passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:

1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 6 agosto 1997, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;

3) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a due ettolitri;

4) l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pergola» rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Pergola» Passito:

colore: rosso rubino carico tendente al granato;

odore: intenso, etereo;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale 15,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;

acidità totale minima 4,0 g/l;

acidità volatile massima 1,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;

«Pergola» Novello:

colore: rosso rubino vivo;

odore: floreale tipico;

sapore: morbido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3.

Art. 8.

Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacità di litri 0,187; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e da litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola».

05A04365

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazidif»

Estratto determinazione A.I.C. n. 144 del 30 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAZIDIF nelle forme e confezioni:

«500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

«1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Special Product's Line S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 03840521003.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036495012 (in base 10) - 12TRP4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro; 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg.

eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036495024 (in base 10) - 12TRPJ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036495036 (in base 10) - 12TRPW (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036495048 (in base 10) - 12TRQ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Tazidif risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036495012 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro;

confezione: A.I.C. n. 036495024 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

confezione: A.I.C. n. 036495036 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

confezione: A.I.C. n. 036495048 «2g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 036495012 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml; A.I.C. n. 036495024 «1g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036495012 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036495024 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036495036 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036495048 «2g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC: il codice ATC è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione, assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International working group for drug statistics methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03902

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazirek»

Estratto determinazione A.I.C. n. 145 del 30 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAZIREK nelle forme e confezioni:

«500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

«1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano codice fiscale n. 09674060158.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036494019 (in base 10) - 12TQQ3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro; 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg.

eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036494021 (in base 10) - 12TQQ5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036494033 (in base 10) - 12TQQK (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 036494045 (in base 10) - 12TQQX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15 c.a.p. 00040 Pomezia, Italia.

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Tazirek risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036494019 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,13 euro;

confezione: A.I.C. n. 036494021 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,22 euro;

confezione: A.I.C. n. 036494033 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro;

confezione: A.I.C. n. 036494045 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 036494019 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml; A.I.C. n. 036494021 «1g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036494019 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036494021 «1g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036494033 «1g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036494045 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC: il codice ATC è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione, assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International working group for drug statistics methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03901

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per biofiltrazione Bieffe Medital».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 155 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE BIEFFE MEDITAL anche nelle forme e confezioni: «soluzione per biofiltrazione» 4 sacche clear-flex da 3000 ml, «soluzione per biofiltrazione» 2 sacche clear-flex da 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Bieffe medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale, c.a.p. 23034, codice fiscale n. 09887560150.

Confezione: «soluzione per biofiltrazione «4 sacche clear-flex da 3000 ml - A.I.C. n. 031511102 (in base 10), 0Y1NKY (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Bieffe Medital S.p.a., stabilimento sito in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale (produzione completa); Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Senegue - Sabinanigo (Huesca) (Spagna), En Ctra De Biescas - Camino A Sorripas (produzione completa).

Composizione: 1000 ml di soluzione sterile, esente da endotossine batteriche, contengono:

principi attivi: sodio bicarbonato in quantità compresa tra 1,68 g e 14,03 g; sodio cloruro in quantità compresa tra 0,00001 g e 8,591 g; potassio cloruro in quantità compresa tra 0,00001 g e 0,298 g;

eccipiente: acqua ppi quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «soluzione per biofiltrazione «2 sacche clear-flex da 5000 ml - A.I.C. n. 031511114 (in base 10), 0Y1NLB (in base 32).

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Bieffe Medital S.p.a., stabilimento sito in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale (produzione completa); Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Senegue - Sabinanigo (Huesca) (Spagna), En Ctra De Biescas - Camino A Sorripas (produzione completa).

Composizione: 1000 ml di soluzione sterile, esente da endotossine batteriche, contengono:

principi attivi: sodio bicarbonato in quantità compresa tra 1,68 g e 14,03 g; sodio cloruro in quantità compresa tra 0,00001 g e 8,591 g; potassio cloruro in quantità compresa tra 0,00001 g e 0,298 g;

eccipiente: acqua ppi quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dei pazienti con insufficienza renale acuta. Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «soluzione per biofiltrazione» 4 sacche clear-flex da 3000 ml - A.I.C. n. 031511102 (in base 10), 0Y1NKY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «soluzione per biofiltrazione» 2 sacche clear-flex da 5000 ml - A.I.C. n. 031511114 (in base 10), 0Y1NLB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031511102 «soluzione per biofiltrazione» - 4 sacche clear-flex da 3000 ml OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 031511114 «soluzione per biofiltrazione» - 2 sacche clear-flex da 5000 ml OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03900

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trisagon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 163 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TRISAGON, nella forma e confezione: «200 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni n. 1/A - c.a.p. 51100, codice fiscale 01056750472.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse.

A.I.C. n. 036199014 (in base 10), 12JQM6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) via Campobello n. 15 - (produzione, confezionamento, controllo terminale e rilascio del lotto).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo *A)* 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui l'iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base arteriosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 036199014 (in base 10), 12JQM6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036199014 «200 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04014

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene Finmedical»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 164 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INDOBUFENE FINMEDICAL, nella forma e confezione: «200 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni n. 1/A - c.a.p. 51100, codice fiscale 01056750472.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse.

A.I.C. n. 036195016 (in base 10), 12JLQ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) via Campobello n. 15 - (produzione, confezionamento, controllo terminale e rilascio del lotto).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo *A)* 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui l'iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopa-

tie periferiche su base arteriosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 036195016 (in base 10), 12JLQ8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036195016 «200 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04013

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene D & G»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 165 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INDOBUFENE D & G nella forma e confezione: «200 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: D & G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni n. 3 - c.a.p. 51100, codice fiscale 01239960477.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse.

A.I.C. n. 036203014 (in base 10), 12JUJ6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) via Campobello n. 15 - (produzione, confezionamento, controllo terminale e rilascio del lotto).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo *A)* 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui l'iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base arteriosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 036203014 (in base 10), 12JUJ6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036203014 «200 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Rixil».

Estratto provvedimento UPC/II/1795 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: RIXIL.

Confezioni:

28 capsule 80 mg - A.I.C. n. 034776017/M;

14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 034776031/M;

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 034776043/M;

56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 034776056/M;

98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 034776068/M;

280 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 034776070/M.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0406/003/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: divisibilità delle compresse da 80 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Sandoz».

Estratto determinazione A.I.C. n. 146 del 30 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFTAZIDIMA SANDOZ nelle forme e confezioni: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml»; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml»; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036209017 (in base 10) - 12K0CT (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sandoz GMBH- Kundl (Austria), Biochemiestrasse 10 (produzione e controlli del flacone di polvere); Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri 71 (produzione, confezionamento e rilascio dei lotti della fiala solvente; confezionamento secondario e rilascio dei lotti del flacone di polvere); Get S.r.l. - Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 15/17 (controlli fiala solvente).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,5 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036209029 (in base 10) - 12K0D5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sandoz GMBH- Kundl (Austria), Biochemiestrasse 10 (produzione e controlli del flacone di polvere); Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri 71 (produzione, confezionamento e rilascio dei lotti della fiala solvente; confezionamento secondario e rilascio dei lotti del flacone di polvere); Get S.r.l. - Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto, 15/17 (controlli fiala solvente).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,5 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036209031 (in base 10) - 12K0D7 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sandoz GMBH- Kundl (Austria), Biochemiestrasse 10 (produzione e controlli del flacone di polvere); Laboratorio Farmaceutico CT S.r.I. - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri 71 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti del flacone di polvere).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,329 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 233 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di ceftazidima sandoz risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036209017, «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,36 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,20 euro;

confezione: A.I.C. n. 036209029, «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,20 euro;

confezione: A.I.C. n. 036209031, «2 g polvere per soluzione per infusione», 1 flacone polvere;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,40 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per la confezione: A.I.C. n. 036209017, «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone polvere + fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036209017, «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036209029, «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 036209031, «2 g polvere per soluzione per infusione», 1 flacone polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC: il codice ATC, relativo al principio attivo «ceftazidima», indicato negli stampati allegati alla presente determinazione, è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione, assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International Working group for Drug Statistics methodology dell'organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeriana Dispert».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 154 del 30 marzo 2005

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VALERIANA DISPERT, rilasciata alla società Solvay Pharmaceuticals GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Hannover (Germania), Hans Bockler Allee, 20, c.a.p. D-30 173, nella confezione «135 mg compresse rivestite» 20 compresse (A.I.C. n. 004853040) viene sostituita da: «125 mg compresse rivestite» 20 compresse (A.I.C. n. 004853053), «125 mg compresse rivestite» 50 compresse (A.I.C. n. 004853065);

Confezione: «125 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 004853053 (in base 10), 04N39X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Solvay Pharmaceuticals GMBH, stabilimento sito in Neustadt (Germania), Justus von Liebig Str.33

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: estratto secco di radice di valeriana 125 mg;

eccipienti: destrina 12,99 mg; cellulosa microcristallina 41,85 mg; lattosio monoidrato 21,66 mg, macrogol 4000 16 mg; silice colloidale anidra 1 mg; magnesio stearato 1,5 mg; lacca 1,52 mg; ipromellosa 1,1 mg; talco 18,65 mg; magnesio ossido leggero 4,4 mg; gomma arabica 0,7 mg; saccarosio 122,11 mg; povidone K25 3,11 mg; macrogol 6000 1,53 mg; titanio diossido 5,29 mg; carmellosa sodica 0,39 mg; cera bianca 0,004 mg; cera carnauba 0,178 mg.

Confezione: «125 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 004853065 (in base 10), 04N3B9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Solvay Pharmaceuticals GMBH, stabilimento sito in Neustadt (Germania), Justus von Liebig Str.33

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: estratto secco di radice di valeriana 125 mg;

eccipienti: destrina 12,99 mg; cellulosa microcristallina 41,85 mg; lattosio monoidrato 21,66 mg, macrogol 4000 16 mg; silice colloidale anidra 1 mg; magnesio stearato 1,5 mg; lacca 1,52 mg; ipromellosa 1,1 mg; talco 18,65 mg; magnesio ossido leggero 4,4 mg; gomma arabica 0,7 mg; saccarosio 122,11 mg; povidone K25 3,11 mg; macrogol 6000 1,53 mg; titanio diossido 5,29 mg; carmellosa sodica 0,39 mg; cera bianca 0,004 mg; cera carnauba 0,178 mg.

Indicazioni terapeutiche: medicinale a base di piante per il trattamento di stati di lieve temporanea tensione nervosa e della temporanea difficoltà nel prendere sonno.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «125 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 004853053 (in base 10), 04N39X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «125 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 004853065 (in base 10), 04N3B9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 004853053 «125 mg compresse rivestite» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

confezione: A.I.C. n. 004853065 «125 mg compresse rivestite» 50 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 004853040 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scdenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Favint».

Estratto provvedimento UPC/II/1806 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: FAVINT.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Confezioni:

30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035667017/M;

60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035667029/M;

1 astuccio con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035667031/M;

10 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035667043/M;

30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler;

5 astucci da 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035667068/M;

5 astucci da 60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035667070/M.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0300/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento dei limiti della «fine particle dose».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Spiriva».

Estratto provvedimento UPC/II/1807 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: SPIRIVA.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Confezioni:

30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668019/M;

60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668021/M;

1 astuccio con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035668033/M;

10 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035668045/M;

30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035668058/M;

5 astucci da 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035668060/M;

5 astucci da 60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668072/M.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0299/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento dei limiti della «fine particle dose».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Cardiovasc».

Estratto provvedimento UPC/II/1808 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a.

Confezioni:

033226010/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

033226022/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

033226034/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

033226046/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

033226059/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W025 e W24.

Tipo di modifica: modifica stampati ed aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della documentazione chimica e farmaceutica del dosaggio da 10 mg con quello da 20 mg.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Cotareg».

Estratto provvedimento UPC/II/1844 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale: COTAREG.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a.

Confezioni:

034114013/M - 14 compresse rivestite in blister;

034114025/M - 28 compresse rivestite in blister.

Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W032, V29.

Tipo di Modifica: modifica stampati ed aggiunta officina.

Modifica apportata: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto di Cotareg 80 mg /12,5 mg al testo approvato a livello europeo di Cotareg 160 mg/12,5 mg ed aggiunta del sito di confezionamento Novartis Pharma Gmbh, Oeflinger Strasse 44 D-79664 Wehr - Baden/ Germany.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04233

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501104/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.